



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# Il patto di stabilità interno:

un'analisi sugli enti locali della  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia





# Il patto di stabilità interno:

un'analisi sugli enti locali della  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

## A cura del servizio finanza locale

Posizione organizzativa “gestione finanziaria, patto di stabilità e indennità amministratori”

Direzione centrale relazioni internazionali,  
comunitarie e autonomie locali  
Servizio finanza locale  
via Caccia 17 - 33100 Udine  
tel 0432 555 139/451/595- fax 0432 555 578  
e\_mail [finanza.locale@regione.fvg.it](mailto:finanza.locale@regione.fvg.it)  
[alessandra.mossenta@regione.fvg.it](mailto:alessandra.mossenta@regione.fvg.it)  
[donatella.minisini@regione.fvg.it](mailto:donatella.minisini@regione.fvg.it)  
[laura.zuliani@regione.fvg.it](mailto:laura.zuliani@regione.fvg.it)



## INDICE

INTRODUZIONE .....	7
1. L'UNIONE EUROPEA E IL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA.....	8
1.1 Il Trattato di Maastricht.....	8
1.2 L'Unione economica .....	8
1.3 Il patto di stabilità e crescita .....	9
1.4 L'Unione monetaria.....	11
1.5 Critiche al patto di stabilità.....	12
1.6 Il patto di stabilità e le politiche di bilancio dell'Italia .....	14
2. IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.....	16
2.1 Le regole sul patto di stabilità interno: norme di coordinamento della finanza pubblica.....	16
2.2 Critiche al patto di stabilità interno .....	19
2.3 Le regole del patto di stabilità interno nelle leggi finanziarie statali .....	21
2.3.1 Anno 1999.....	21
2.3.2 Anno 2000.....	24
2.3.3 Anno 2001 .....	27
2.3.4 Anno 2002.....	28
2.3.5 Anno 2003.....	30
2.3.6 Anno 2004.....	34
2.3.7 Anno 2005.....	35
2.3.8 Anno 2006.....	39
3. IL PATTO DI STABILITÀ REGIONALE.....	42
3.1 Il patto di stabilità per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome .....	42
3.2 Lo statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti degli enti locali .....	42
3.3 La metodologia seguita per la costruzione delle norme sul patto .....	44
3.4 Le regole del patto di stabilità interno nella normativa regionale.....	44
3.4.1 Anno 2003.....	44
3.4.2 Anno 2004.....	59
3.4.3 Anno 2005.....	68
3.4.4 Anno 2006.....	77
3.4.5 Andamento del patto di stabilità negli anni dal 2003 al 2005 .....	80
4. L'EVOLUZIONE DI ALCUNI INDICATORI NEGLI ANNI DAL 2002 AL 2005.....	83
4.1 Andamento dello stock di debito.....	83
4.1.1 Stock di debito per i Comuni.....	83
4.1.2 Stock di debito e rapporto debito/Pil delle Province .....	87
4.1.3 Stock di debito e rapporto debito/Pil dei Comuni soggetti al patto di stabilità .....	89
4.1.4 Stock di debito e rapporto debito/Pil dei Comuni non soggetti al patto di stabilità.....	92
4.2 Equilibrio economico .....	95
4.2.1 Equilibrio economico per classi demografiche.....	95
4.2.2 Equilibrio economico dei comuni soggetti al patto di stabilità.....	98
4.2.3 Equilibrio economico dei comuni non soggetti al patto di stabilità.....	100
4.2.4 Equilibrio economico delle Province.....	102
CONCLUSIONI .....	104



## INTRODUZIONE

Il Patto di stabilità e crescita, introdotto nella nostra legislazione con la legge 23 dicembre 1998, n. 448, trae origine dal processo di integrazione economica e monetaria dell'Unione europea e non riguarda soltanto gli Stati nazionali ed i loro equilibri finanziari, ma coinvolge tutto il sistema delle autonomie territoriali, cioè Regioni, Province e Comuni. Gli obiettivi imposti dalle regole del patto di stabilità e crescita devono essere condivisi da tutti i soggetti pubblici coinvolti, che sono chiamati a porre in essere, di conseguenza, comportamenti coerenti al fine del raggiungimento di tali obiettivi. Era necessario che gli enti prendessero coscienza delle conseguenze delle proprie politiche di bilancio per giungere alla costruzione di un sistema di garanzie reciproche per il rispetto degli impegni, che il governo nazionale ha preso nell'interesse di tutto il paese. Tale condivisione e cooperazione tra Stato, Regioni ed Autonomie locali comporta la necessità di programmare la propria finanza al fine di partecipare alla realizzazione dei complessivi equilibri della finanza pubblica in armonizzazione con le politiche economiche e monetarie pensate a livello europeo.

Dal 2003 il Governo centrale, nel rispetto delle autonomie speciali regionali, ha previsto non solo una negoziazione del patto tra Regioni a statuto speciale e Governo centrale in momento diverso e successivo rispetto alla definizione delle regole nazionali, ma ha altresì riconosciuto alle Regioni a statuto speciale la possibilità di definire un proprio patto con le Autonomie locali dei rispettivi territori.

Il presente studio intende dar conto dell'evolversi normativo che il patto ha avuto a livello nazionale e regionale e prova ad effettuare una prima analisi sull'impatto che l'applicazione del patto ha avuto sugli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia.

## **1. L'UNIONE EUROPEA E IL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA**

### **1.1 IL TRATTATO DI MAASTRICHT**

Il Trattato di Maastricht sull'Unione Europea è stato firmato dai rappresentanti degli Stati membri il 7 febbraio 1992. Viene denominato Trattato sull'Unione Europea.

Con la firma del Trattato di Maastricht è stata inaugurata la fase più ambiziosa del progetto di integrazione europea.

Il trattato contiene alcune disposizioni di portata estremamente innovativa ed è articolato in varie sezioni delle quali la più consistente dal punto di vista normativo ma anche contenutistico è quella che prevede le modifiche al Trattato CEE. I principi fondamentali di tale sezione sono:

- l'instaurazione di una unione economica e monetaria;
- l'istituzione di una cittadinanza europea;
- l'affermazione del principio di sussidiarietà;
- l'ampliamento delle politiche poste in essere dalla Comunità;
- la revisione dei poteri attribuiti ad alcune istituzioni comunitarie.

Di seguito vengono forniti alcuni cenni relativamente all'unione economica e monetaria.

### **1.2 L'UNIONE ECONOMICA**

Il trattato di Maastricht ha profondamente modificato il Trattato CEE, collegando la realizzazione del mercato interno all'unione economica e monetaria. L'Unione economica consiste in un mercato unico, favorito da politiche di coesione (cioè tese a ridurre i divari di sviluppo tra le varie regioni) e dal coordinamento di politiche economiche; l'unione monetaria che costituisce il completamento del mercato unico, prevede l'adozione di una moneta unica.

Il processo di integrazione economica prevede tre fasi:

prima fase: (dal 1° luglio 1990) il Capo I del Titolo VII del trattato CE (artt. 98-104) stabilisce le linee di politica economica cui gli Stati membri devono attenersi, agendo nel rispetto dei principi di libero mercato, al fine di far convergere i propri risultati economici, considerando le diverse politiche economiche una questione di comune interesse;

seconda fase: (dal 1° luglio 1994) è stata posta maggiore attenzione alle politiche di finanza pubblica. La disposizione più significativa è quella contenuta nell'articolo 104 del Trattato che prevede una procedura atta ad evitare disavanzi pubblici eccessivi. Il disavanzo consiste nella differenza tra entrate e



spese e ovviamente il valore ottimale dovrebbe essere lo zero. Doveva essere sorvegliato attentamente l'andamento della situazione di bilancio e l'entità del debito pubblico degli Stati, allo scopo di evitare il formarsi di disavanzi eccessivi. A tal fine sono stati presi a riferimento due valori fondamentali:

il rapporto tra disavanzo pubblico ed il prodotto interno lordo non doveva essere superiore al 3%;

il rapporto tra debito pubblico (ammontare totale dei debiti contratti dallo Stato e dagli enti pubblici) ed il PIL non doveva superare il 60%.

Tali obiettivi erano valutati in modo flessibile tenendo conto sia della congiuntura economica che del trend di medio periodo.

Viene prevista una procedura particolare nel caso disavanzi eccessivi.

Terza fase: (dal 1° gennaio 1999) possono essere adottate anche misure sanzionatorie nei confronti degli stati con deficit eccessivi.

Tali vincoli particolarmente severi sono tesi ad assicurare dei conti pubblici in ordine e una bassa inflazione al fine di poter pervenire all'unione monetaria. Infatti, mentre le politiche monetarie vengono decise da organismi comunitari come la Banca Centrale Europea, le politiche economiche e salariali sono di competenza dei singoli stati membri e pertanto vi è l'esigenza di una stretta sorveglianza delle politiche di bilancio, tributarie e strutturali dei singoli stati proprio in vista di una politica monetaria comune.

Gli stati ammessi alla terza fase condividono una politica monetaria unica e un tasso di cambio unico: è pertanto fondamentale che eventuali errori di finanza pubblica commessi da uno stato non si riflettano sugli altri paesi aderenti all'euro.

È evidente che la realizzazione dell'unione monetaria può avvenire soltanto in presenza di una finanza pubblica sana. Negli anni '80 si è assistito a politiche di bilancio non particolarmente rigorose che hanno determinato conseguenze negative per i tassi di interesse, per i tassi di cambio e per la crescita economica. Il principio sotteso ad un concetto di finanza sana è un basso disavanzo pubblico.

### **1.3 IL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA**

Durante il Vertice di Dublino del 1996 è stato approvato il Patto di stabilità, che ha previsto una serie di interventi volti a garantire la stabilità dell'unione economia e monetaria, proprio per evitare che gli stati, una volta raggiunti i parametri di Maastricht, non attuassero politiche che li facessero allontanare dagli obiettivi posti.

Le disposizioni sul patto di stabilità sono contenute in:

- Risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997, che costituisce il fondamento politico del patto di stabilità e crescita;
- Regolamento per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (Regol. CE n. 1466/97): riguarda la vigilanza sulla situazione dei bilanci negli Stati membri e mira a coordinare le politiche economiche nell'intento di assicurare preventivamente la disciplina di bilancio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria. Il regolamento prevede programmi di stabilità e crescita da presentare all'Unione europea;
- Regolamento per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (Regol. CE 1467/97): è volto a chiarire ed accelerare la procedura per i disavanzi eccessivi. Il valore di riferimento per il disavanzo pubblico è il 3% del Pil. Il superamento di tale valore può solo in alcuni casi essere considerato un fatto eccezionale. La valutazione sull'eccessività dei disavanzi tuttavia non si basa esclusivamente su criteri di tipo contabile, ma si fonda sull'analisi del quadro complessivo che può derivare anche da altre variabili economiche e monetarie e da elementi che non rivestono carattere assoluto.

La Commissione europea redige, nel caso in cui riscontri dei disavanzi eccessivi, una relazione che tiene conto anche della differenza tra disavanzo pubblico e spesa pubblica per investimenti nonché di altri fattori di rilievo. Se ritiene che in uno Stato membro ci sia il pericolo che in futuro possa determinarsi un disavanzo eccessivo, la Commissione trasmette un parere al Consiglio, il quale una volta accertato il disavanzo, formula delle raccomandazioni allo Stato membro al fine di far rientrare la situazione in un determinato periodo di tempo. Se entro tale periodo lo Stato non si adegua, la relazione può essere resa pubblica.

Il Trattato prevede che non si è in presenza di disavanzo eccessivo se lo stesso è in fase di riduzione o se ha raggiunto un livello vicino a quello di riferimento.

L'accordo sul patto di stabilità e crescita prevede sia misure preventive (volte a segnalare agli enti che si stanno allontanando dagli obiettivi previsti dall'articolo 104 del Trattato) e dissuasive (previsione di sanzioni). La sanzione consiste in un deposito infruttifero da versare all'Unione Europea.

Alla base dei vincoli imposti dal patto di stabilità in particolare sul debito pubblico, vi era la necessità di evitare che lo stock di debito aumentasse eccessivamente. Poiché i deficit si finanziano con l'emissione di titoli del debito pubblico, che possono essere sottoscritti in una unione monetaria, non solo dai cittadini dello Stato che li emette, ma anche da quelli di altri stati, c'era la preoccupazione che un

governo con deficit e debito eccessivo andasse a drenare il risparmio, necessario a finanziare il suo debito, prodottosi in altri paesi maggiormente virtuosi.

È evidente che tali pericoli andavano scongiurati.

#### **1.4 L'UNIONE MONETARIA**

L'Unione monetaria presuppone la completa liberalizzazione dei capitali, implica la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio e definisce la conduzione di una politica monetaria e di cambio uniche, al fine di mantenere la stabilità dei prezzi e sostenere le politiche economiche generali della Comunità.

I criteri di convergenza sono stati individuati nei seguenti:

- stabilità del cambio: le monete nazionali dovevano far parte da almeno due anni dello SME e non dovevano aver subito svalutazioni monetarie;
- inflazione: il tasso medio di inflazione misurato sui prezzi al consumo e rilevato in tutti gli Stati membri non doveva superare di 1,5% quello dei tre Stati membri che avevano conseguito il più basso tasso di inflazione nei dodici mesi precedenti l'esame di ammissibilità;
- tasso di interesse: i tassi di interesse a lungo termine di ciascuno Stato membro non dovevano essere superiori del 2% rispetto a quelli adottati dai paesi in cui il costo della vita era cresciuto meno;
- regole relative al disavanzo pubblico ed al debito pubblico imposte dal patto di stabilità e crescita.

Anche per l'unione monetaria possiamo ricostruire tre fasi:

- prima fase: terminata il 31 dicembre 1998, ha previsto la scelta degli undici Stati ammessi alla moneta unica da parte della Banca centrale europea e la fissazione dei cambi bilaterali;
- seconda fase: terminata il 31 dicembre 2001, data dalla quale l'ECU ha cessato di esistere, è entrato in vigore l'euro e le valute hanno cambi fissi fra loro e con l'euro sulla base di rapporti di cambio precedentemente stabiliti. In questa fase l'uso dell'euro è obbligatorio nel settore del credito (politica monetaria, sistema dei pagamenti e mercati finanziari) e nel settore pubblico (emissione di titoli di Stato). Nessuno però è ancora tenuto ad utilizzare l'euro come moneta di pagamento;
- terza fase: terminata il 30 giugno 2002, avviene la definitiva introduzione dell'euro ed il ritiro delle monete nazionali.

Gli organi comunitari che gestiscono la politica monetaria sono il Sistema europeo delle Banche centrali e la Banca centrale europea.

Poiché è fondamentale coordinare la politica monetaria e la politica economica, viene costituito un organo autorizzato a formulare ed adottare indirizzi di massima per le politiche economiche: il Consiglio dei ministri economico-finanziari (ecofin).

Presupposto quindi per l'introduzione della moneta unica era il raggiungimento di un coordinamento tra le politiche economiche degli stati al fine di ridurre il divario di sviluppo esistente tra gli stessi.

Imponendo agli stati membri di coordinare le loro politiche di bilancio e di evitare disavanzi eccessivi, il patto di stabilità contribuisce a far raggiungere la stabilità macroeconomica nell'UE e svolge un ruolo fondamentale nell'assicurare un'inflazione contenuta e tassi di interesse bassi, apporti essenziali per ottenere una crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro.

### **1.5 CRITICHE AL PATTO DI STABILITÀ.**

Il patto di stabilità è un difficile tentativo di conciliare la sorveglianza fiscale di breve periodo con il mantenimento di una unione monetaria che non può più escludere i paesi che ne fanno parte. Nonostante gli obiettivi del Trattato di Maastricht siano riconosciuti validi, negli ultimi anni le regole fiscali europee sono state oggetto di numerose critiche. Il Patto potrà durare a lungo e meglio introducendo modifiche semplici, facilmente accertabili ed in grado di conciliare credibilità e flessibilità.

Le numerose difficoltà incontrate dagli Stati europei a rispettare gli obiettivi di disavanzo fissati nei propri programmi di stabilità hanno portato studiosi e politici a criticare il Patto di stabilità e crescita. Numerosi paesi aderenti all'UEM hanno sfondato, in questi ultimi anni, il limite del 3% nel rapporto disavanzo/Pil e, più in generale, i governi nazionali si sono trovati in difficoltà nel gestire la politica economica con i condizionamenti derivanti dai vincoli di Maastricht e dalla politica monetaria della BCE.

Da più parti è stato evidenziato come il Patto, oltre a mantenere sotto controllo l'andamento delle finanze pubbliche, debba anche garantire le potenzialità di crescita e sviluppo; infatti le regole del patto sono state considerate spesso un ostacolo alla ripresa economica in fasi di rallentamento ciclico e all'aumento della crescita potenziale nel lungo periodo. E' stata quindi evidenziata l'esigenza di una maggiore attenzione alla congiuntura economica e alle circostanze specifiche dei singoli Paesi membri. Tali circostanze sono per esempio il potenziale di crescita, i cicli economici, gli oneri previdenziali, le riforme compiute e quelle da compiere, e i livelli di indebitamento.

I paesi che sostengono una revisione sono Italia, Francia, Germania e Portogallo, e criticano la fissazione di regole uguali per tutti. Dall'altra parte resistono piccoli paesi ma con i conti in ordine come Austria, Olanda e Finlandia, i quali invece sono favorevoli all'attuale sistema.

Soprattutto i governi di Francia, Germania e Italia hanno chiesto che venissero apportate modifiche alle cause che facevano scattare la procedura dei disavanzi eccessivi, nonché la sua attuazione. L'obiettivo era quello di introdurre una maggiore flessibilità, prevedendo delle "attenuanti" all'esame delle situazioni fiscali dei singoli stati e consentendo un allungamento dei tempi previsti per la correzione dei disavanzi eccessivi.

Si è giunti così alla relazione del 22 e 23 marzo 2005 del Consiglio europeo dei Ministri economico – finanziari <sup>1</sup>, che aggiorna e completa il Patto di stabilità e crescita, diventandone parte integrante.

Tale relazione prevede l'introduzione di un'analisi più specifica e dettagliata della situazione economia di ciascun Paese, rispettando le diversità esistenti nelle economie dei 25 Stati membri, e procedendo alla differenziazione dell'obiettivo di bilancio a medio termine per ogni singolo stato.

Rimangono immutati i due vincoli sul deficit e sul debito, ma vengono allentate le condizioni per ravviare le procedure sanzionatorie in caso di disavanzo eccessivo. In particolare si modifica la clausola sulle circostanze particolari e vengono inclusi ed ammessi una serie di "altri fattori significativi" che aumentano la probabilità che disavanzi superiori al valore di riferimento non vengano considerati eccessivi, pur rimanendo inteso che tali scostamenti debbano essere modesti e temporanei <sup>2</sup>. Inoltre, viene offerto un tempo più ampio per la correzione dei disavanzi, nonostante il termine dei due anni sia ritenuto quello "normale".

La riforma di fatto non applica regole diverse, tuttavia potrebbe favorire il formarsi di disavanzi superiori al 3% del PIL, più frequenti e/o persistenti, con rischi sulla stabilità macroeconomica.

Sono state, infatti, espresse perplessità sull'accordo raggiunto, in particolare riferite al fatto che i governi possono invocare la sussistenza di generici fattori per giustificare i disavanzi e gli stessi fattori possono essere valutati in maniera troppo discrezionale.

In ogni caso alcune modifiche si erano rese necessarie; è stata abbandonata una interpretazione eccessivamente restrittiva a favore di una filosofia basata più sulla "fiducia" che i singoli Stati membri continuino a lavorare all'obiettivo di una finanza pubblica sana, presupposto indispensabile per assicurare le condizioni di stabilità finanziaria dell'area euro.

Altre critiche sono state mosse per il procedimento con il quale si è giunti alla modifica, che ha messo in luce il disequilibrio delle forze politiche dei diversi stati all'interno dell'Unione europea. La divergenza

---

<sup>1</sup> In seguito alla relazione del Consiglio Ecofin sono stati emanati i regolamenti del Consiglio n. 1055/2005 e 1056/2005, che modificano rispettivamente i regolamenti n. 1466/1997 e 1467/1997.

emerge anche dalle interpretazioni che i governi coinvolti hanno rilasciato alle rispettive opinioni pubbliche. Belgio, Olanda e Lussemburgo hanno dichiarato che i parametri (3% e 60%) non si toccano e nessuna spesa sarà esclusa dal calcolo del disavanzo; Francia, Germania e Italia hanno invece esultato per i parametri finalmente allargati.

Tuttavia politiche di bilancio e fiscali solide e una politica monetaria orientata alla stabilità dei prezzi sono essenziali per il successo dell'Unione economica e monetaria e costituiscono i presupposti per la stabilità macroeconomica, la crescita e la coesione nell'area dell'euro. È indispensabile che gli Stati membri, la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea applichino con rigore e coerenza il quadro di riferimento, sicuramente rivisto, ma avendo sempre come obiettivo la promozione di politiche di bilancio prudenti. E' necessario compiere progressi sul fronte del contenimento del debito poiché entro i prossimi 10-20 anni la maggior parte dei paesi europei inizierà ad avvertire forte l'impatto sulle finanze pubbliche dell'invecchiamento della popolazione. La rapida riduzione degli elevati rapporti tra debito e Pil è fondamentale per sostenere gli oneri dell'invecchiamento senza dover effettuare aggiustamenti di bilancio significativi e destabilizzanti. La modifica del patto di stabilità deve quindi veramente offrire, basandosi sulla fiducia e sulla necessità di credibilità dell'Unione europea, comunque l'opportunità di rinnovare l'impegno a porre in essere politiche di bilanci rigorose al fine di affrontare le sfide per le finanze pubbliche nel medio e lungo termine.

#### **1.6 IL PATTO DI STABILITÀ E LE POLITICHE DI BILANCIO DELL'ITALIA.**

La questione del patto di stabilità va vista nel contesto della storia del nostro paese che ha vissuto quasi 20 anni (dalla fine del boom economico fino al 1985) senza avere particolare riguardo ai conti pubblici, per ragioni che hanno a che fare con la storia politica ed economica di quegli anni. Il sistema pubblico è passato da disavanzi strutturali permanenti e crescenti senza che si facesse uno sforzo per cambiare i comportamenti della pubblica amministrazione e ricondurli ed adeguarli ai cambiamenti che avvenivano nella politica economica nazionale relativi all'inflazione, alla riduzione dei tassi di crescita nel nostro paese negli anni 70, al tasso di occupazione ecc. I conti pubblici sono usciti dal controllo, i deficit erano molto alti (nel 1975 addirittura il rapporto deficit/pil raggiungeva quasi il 15%). Alla fine degli anni '80 si è iniziato a capire i problemi ed ha preso avvio un'opera di risanamento, condotta attraverso aumenti della pressione fiscale e di controllo della spesa.

Negli anni '90 è stato messo a punto un piano straordinario di controllo della spesa del sistema pubblico italiano, che in dieci anni era cresciuta dell'1% ogni anno. E' aumentata la pressione tributaria (dal 1990

---

<sup>2</sup> Ad esempio spese per innovazione, ricerca, sviluppo, educazione, stimolo all'occupazione, investimenti pubblici per stimolare la crescita potenziale, spese per solidarietà internazionale. Per la Germania le spese sostenute in seguito alla

al 2000) e sostanzialmente agli inizi del nuovo secolo il bilancio del settore pubblico nel suo complesso era quasi in pareggio, con un deficit intorno all'1%.

Gli sforzi condotti dal nostro paese in quegli anni hanno avuto riconoscimenti in tutto il mondo, il cambiamento di rotta è stato mantenuto per un decennio. In questi ultimi anni però, il tasso di crescita della spesa pubblica ha ripreso ad aumentare e l'Italia sta vivendo sul limite del disavanzo. Al nostro paese viene richiesto di ridurre il disavanzo provvedendo a realizzare interventi di natura strutturale e non misure "una tantum". E' necessario pertanto scongiurare la ricaduta in un ciclo economico negativo, con aumento dei tassi di interesse che sarebbe negativo per il nostro paese.<sup>3</sup>

---

riunificazione.

<sup>3</sup> Cfr. Relazione del prof. Piero Giarda in occasione del Convegno "Il patto di stabilità e crescita nelle Regioni a statuto speciale e Province autonome. Vincoli ed opportunità" tenutosi ad Aosta il 10/12/2004.

## 2. IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

### 2.1 LE REGOLE SUL PATTO DI STABILITÀ INTERNO: NORME DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

La necessità di introdurre vincoli sui comportamenti finanziari degli enti territoriali di governo, oltre che da esigenze generali di controllo dell'evoluzione delle finanze pubbliche complessive, deriva dall'asimmetria presente nel patto di stabilità e crescita siglato a livello europeo. Come è noto, questo impone vincoli sui saldi dell'aggregato delle amministrazioni pubbliche, comprese dunque le amministrazioni locali; tuttavia, solo lo Stato centrale è ritenuto responsabile di eventuali scostamenti dagli obiettivi e sanzionato di conseguenza. Questa asimmetria ha imposto ai governi centrali l'esigenza di cercare di decentrare anche a livello locale il rispetto degli impegni presi in Europa, considerato anche il fatto che la quota di spesa pubblica gestita dalle amministrazioni regionali e locali è piuttosto consistente.

I patti di stabilità interni non si sono esplicitati in una pedissequa traduzione delle regole del patto di stabilità e crescita previste a livello europeo. L'applicazione di regole che prevedano la partecipazione dei livelli inferiori di governo al controllo della finanza pubblica richiede ingegno, flessibilità, capacità di coordinamento e sperimentazione. Per raggiungere questo obiettivo, i diversi Stati utilizzano procedure diverse, che dipendono dai contesti istituzionali in cui si collocano con particolare riguardo al grado di federalismo vigente nei diversi paesi.

Vi sono stati quattro diversi approcci o modelli di regolazione dei rapporti tra governo nazionale e governi locali:

- *controllo centralistico* (Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito);
- *modello delle regole imposte dal centro* (Italia, Francia, Finlandia, Portogallo);
- *modello della cooperazione formalizzata* (Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Islanda, Spagna);
- *modello dell'assenza di coordinamento* (tipico solo della Svizzera).

I due più frequenti sono stati il modello delle regole dal centro ed il modello cooperativo, quest'ultimo praticato dalle nazioni in cui è stata compiuta una scelta più forte a favore del decentramento e del federalismo fiscale.

Gli aspetti comuni sono risultati:

- l'esigenza di un sistema contabile e informativo trasparente e tempestivo;
- il riferimento ad un orizzonte temporale di medio termine (dai 2 ai 4 anni);
- l'applicazione di forme della golden rule con esclusione dai vincoli di alcune categorie di spese



(investimento e/o interessi);

- la presenza di clausole di salvaguardia che consentano applicazioni flessibili in casi particolarmente difficili;
- la creazione a livello locale di fondi di riserva di stabilizzazione con accantonamenti effettuati nei periodi migliori, da utilizzare poi nei periodi più difficili.

Alcuni degli aspetti sopra evidenziati non sono presenti nell'esperienza italiana, mentre altri sono stati abbandonati successivamente. Particolarmente gradite al mondo delle autonomie locali sarebbero soluzioni flessibili, pur nel rispetto dei vincoli globali.

Il patto di stabilità interno si inserisce in un contesto di rapporti fra centro e periferia profondamente cambiato negli ultimi dieci anni.

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione viene rafforzata l'autonomia finanziaria degli enti locali, cioè autonomia di entrata e di spesa (articolo 119). Tale autonomia costituzionalmente garantita trova come limite la legislazione concorrente dello Stato in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" (art. 117).

Il patto di stabilità interno, come sopra cennato, nasce dall'esigenza di garantire il concorso di tutti i livelli di governo al perseguimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica imposti dall'Unione europea e solo per questo si giustifica il suo carattere parzialmente lesivo dell'autonomia finanziaria di regioni ed enti locali (Corte Costituz. Sentenza n. 507/2000).

Al momento della sua introduzione (finanziaria statale per l'anno 1999) il patto fu osteggiato dal sistema delle Autonomie locali che vennero comunque coinvolte in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni – Autonomie locali. Successivamente subentrò l'accettazione e la condivisione sull'idea che tutto il sistema delle autonomie dovesse concorrere all'obiettivo strategico del risanamento dei conti nel paese. Vi fu quindi un'assunzione di responsabilità per un obiettivo di interesse generale.<sup>4</sup>

Negli ultimi anni però il legislatore statale ha invaso e quindi ristretto la potestà normativa locale e l'autonomia finanziaria degli enti locali costituzionalmente garantita, ed ha trasformato le disposizioni dettate in materia di non esclusiva competenza in norme di principio, che però di fatto sono divenute vere e proprie norme di dettaglio.

È aumentato il conflitto di competenza e numerosi ricorsi sono stati presentati alla Corte costituzionale in materia di finanza pubblica.

---

<sup>4</sup> Cfr. Relazione del prof. Piero Giarda in occasione del Convegno "Il patto di stabilità e crescita nelle Regioni a statuto speciale e Province autonome. Vincoli ed opportunità" tenutosi ad Aosta il 10/12/2004.

Di particolare importanza è la sentenza n. 36/2004 della Corte che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Toscana, Basilicata ed Emilia Romagna, sull'articolo 24 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria statale per l'anno 2002). Le Regioni ricorrenti avevano lamentato, in particolare, la natura troppo dettagliata ed unilaterale delle norme oggetto di impugnativa, nonché la loro intrinseca "irragionevolezza" poiché imposte dall'alto e pertanto non conformi alla logica programmatica e pattizia del patto di stabilità. Le regole imponevano un limite alla crescita in termini di impegni di spesa e di pagamenti. La suprema Corte non ha ritenuto contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali (condizionati da obblighi comunitari), vincoli alle politiche di bilancio, anche se le stesse si traducono in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. Il legislatore statale può, in via transitoria ed in vista di specifici obiettivi di finanza pubblica perseguiti, e nell'esercizio della sua non irragionevole discrezionalità, introdurre per un anno limitazioni alla crescita della spesa corrente, tenendo conto che si tratta comunque di limiti che lasciano agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa.

Diverso è invece il caso di limiti puntuali posti su specifiche voci di spesa, come è avvenuto con alcuni articoli della legge 191/2004 di conversione del decreto legge n. 168/2004 (così detto decreto taglia spese). La Corte Costituzionale ha ritenuto, con la sentenza n. 417/2005, fondate le questioni in tal senso sollevate dalle Regioni Toscana, Valle d'Aosta, Campania e Marche e si è espressa nel senso che non possono essere considerate principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali, perché lesivi dell'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'articolo 119 della Costituzione. Il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti) ma solo con "disciplina di principio" e per "ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari" (sentenza n. 36/2004). Ribadisce quindi la suprema Corte anche nella sentenza n. 417/2005 quando affermato con precedente sentenza n. 36/2004 e relativa al patto di stabilità, di cui si è fatto cenno sopra. Le stesse argomentazioni sono state riportate nella sentenza n. 88/2006 con la quale è stato accolto il ricorso promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia per illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 103, della legge 30/12/2004, n. 311.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Il comma 103 così disponeva: "A decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, e articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente".

In ogni caso non si può negare che la recente ed ambiziosa modifica del quadro costituzionale ha finito per scontrarsi con una realtà legislativa per certi aspetti ancorata al passato soprattutto in tema di contabilità pubblica e di organizzazione. In particolare sul patto di stabilità si è passati dalla formulazione di regole di buona condotta piuttosto che di obblighi tassativi a regole sempre più complesse e vincolanti per gli enti locali e particolarmente rigide, applicate in maniera indistinta a tutti gli enti pur in presenza di situazioni finanziarie fra loro molto differenziate.

## **2.2 CRITICHE AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO**

I vincoli previsti dal patto di stabilità vengono imposti, inizialmente, sui saldi dell'aggregato delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali ma è lo Stato centrale che risponde di eventuali scostamenti. Si è pensato, pertanto, di decentrare anche a livello locale il rispetto degli impegni presi in sede europea, anche ai fini di un controllo sull'evoluzione della finanza pubblica nel suo complesso .

Ma nel corso degli anni le regole hanno perso di fatto la loro iniziale finalità.

La definizione del contributo degli enti decentrati al contenimento del disavanzo complessivo delle amministrazioni pubbliche è molto importante. Tanto più l'onere di aggiustamento viene spostato verso la periferia, tanto più si allentano i vincoli al livello di decisioni di bilancio del governo centrale, con il rischio di operare in direzione opposta rispetto al federalismo fiscale.

Il parametro della spesa pubblica di comparto ha il solo scopo di individuare il peso del comparto degli enti locali rispetto al complesso delle amministrazioni pubbliche e non dovrebbe essere utilizzato per legittimare la definizione di obiettivi del Patto di stabilità interno in termini di riduzione o contenimento della spesa degli enti decentrati. Questi obiettivi non trovano giustificazione nella necessità di rispettare gli accordi di Maastricht ed Amsterdam. L'obiettivo del rapporto deficit/Pil non superiore ad un certo ammontare non ha implicazioni con la dimensione dell'intervento pubblico e cioè riguardo al complesso delle entrate e delle spese, ma riguarda il loro saldo. <sup>6</sup>

Per contro, pare che la disciplina del patto sia stata costruita come contropartita di un altro obiettivo dei governi e cioè la riduzione della pressione fiscale, che gli enti locali non hanno concorso ad individuare.

Non è quindi scontato, dal punto di vista degli enti locali, che nelle relazioni tra i diversi livelli di governo gli enti decentrati debbano introiettare il vincolo sulla pressione tributaria desiderato dal governo

---

<sup>6</sup> Cfr. Bos P., Guerra M.C., Matteuzzi M.: *"Patto di stabilità e crescita e patto di stabilità interno. Lezioni dall'Europa e proposte di riforma nella prospettiva della finanziaria 2004"* CAPP, Centro Analisi delle Politiche Pubbliche, [www.capp.unimo.it](http://www.capp.unimo.it).

centrale. Se il patto di stabilità interno è funzionale al rispetto del patto di stabilità e crescita ciò che rileva è solo il saldo.

Le critiche che vengono mosse al patto di stabilità interno sono sintetizzate nelle seguenti:

- 1) le regole vengono fissate uguali per tutti gli enti e per ogni singolo anno, in contrasto con quello che è l'obiettivo macroeconomico e cioè di rispetto del limite fissato a livello aggregato di disavanzi. Tale principio non permette nemmeno l'aggiustamento nel tempo per i singoli enti che in alcuni anni possono trovarsi a fronteggiare problemi particolari che determinano peggioramenti o miglioramenti. Quindi la logica seguita nella determinazione delle regole del patto di stabilità interno ha una certa assonanza ma non attinenza con la logica individuata per il complesso delle pubbliche amministrazioni dal patto di stabilità e crescita;
- 2) i criteri che garantiscono il coordinamento delle regole sul patto di stabilità interno e l'obiettivo macroeconomico non sono mai state del tutto esplicitate;
- 3) le regole per gli enti decentrati sono cambiate di anno in anno creando difficoltà interpretative e generando costi di adattamento agli enti interessati, con ripercussioni sulla credibilità del patto stesso e sulla capacità di programmazione finanziaria degli enti locali;
- 4) il criterio del saldo fa riferimento al saldo in valore assoluto, non in rapporto con il Pil; pertanto a livello locale non viene lasciato alcun margine di aumento del disavanzo a fronte di un aumento del Pil. A parziale compensazione di tale sganciamento dell'obiettivo del disavanzo dall'andamento del Pil, viene concesso agli enti di non tener conto della spesa per investimenti (cioè vige per gli enti locali la così detta golden rule). Tuttavia le regole di costruzione del patto di stabilità interno per il 2005 prevedono pesanti vincoli di crescita sia alla spesa corrente che alla spesa in conto capitale. E anche la bozza di finanziaria statale per il 2007 pur in presenza di un ritorno al criterio dei saldi comprende anche le entrate e le spese in conto capitale. Bisogna ricordare che gli enti locali pongono in essere la percentuale più alta di investimenti nel territorio statale e ne costituiscono la componente più dinamica: ricomprendere anche gli investimenti nel saldo comporterebbe una rigidità maggiore nel bilancio degli enti locali, rigidità maggiore di quella imposta dal patto di stabilità e crescita alle amministrazioni pubbliche nel loro complesso;<sup>7</sup>
- 5) il saldo come definito a livello europeo è un saldo di competenza, invece a partire dal 2003 il patto di stabilità interno affianca al calcolo del disavanzo in termini di competenza anche quello

---

<sup>7</sup> Cfr. Bos P., Guerra M.C., Matteuzzi M.: *"Patto di stabilità e crescita e patto di stabilità interno. Lezioni dall'Europa e proposte di riforma nella prospettiva della finanziaria 2004"* CAPP, Centro Analisi delle Politiche Pubbliche, [www.capp.unimo.it](http://www.capp.unimo.it)

di cassa. Tale scelta deriva da una maggiore facilità di controllo da parte dell'autorità centrale e non è giustificato nel caso di enti che non presentano differenze persistenti tra cassa e competenza;

- 6) di volta in volta è cambiato l'anno di riferimento. Ciò ha comportato vantaggi per quegli enti che nell'anno di riferimento hanno avuto livelli di spesa sopra la media o livelli di entrate sotto la media, per motivi legati sia al diverso profilo temporale di entrate e spese sia al fatto che siano stati più o meno lassisti nel controllo delle politiche di spesa. Quando poi, come avvenuto nel caso italiano, l'anno di riferimento è cambiato ciò ha penalizzato proprio gli enti che erano stati più virtuosi nell'adeguarsi al vincolo imposto negli anni precedenti.

In sostanza si può concludere che le regole sul patto di stabilità interno più che essere formulate a fronte di una visione condivisa sull'evoluzione delle politiche economiche da porre in essere nel paese, e in stretto collegamento con i vincoli posti a livello comunitario, si è risolto in una imposizione di regole stringenti e rigide per risolvere situazioni di bilancio statale contingenti, con un ottica di breve periodo, prendendo a riferimento i dati di spesa di cassa degli enti locali avulsi dal loro contesto, per costruire manovre finanziarie di stretto respiro.

## **2.3 LE REGOLE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO NELLE LEGGI FINANZIARIE STATALI**

### **2.3.1 ANNO 1999**

#### **NORMATIVA**

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 28.

Circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro 23 febbraio 1999, n. 11.

Circolare del Ministero del Tesoro 12 marzo 1999, n. 11.

#### **DESTINATARI**

Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e dell'ammontare di debito si applicano distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome, province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .

## CRITERI

Per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a:

- ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese;
- ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo.

### 1° Obiettivo: riduzione disavanzo

Il disavanzo per l'anno 1999 dovrà essere ridotto dello 0,1% del Pil.

Il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate.

Detrazioni dalle entrate:

- i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, nonché quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari;
- entrate di natura eccezionale.

Detrazioni dalle spese:

- spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
- spese di natura eccezionale.

Ciascun ente dovrà concorrere al risanamento del settore enti locali, migliorando il proprio saldo tendenziale nel 1999 e negli anni 2000 e 2001, per la maggiore cifra fra l'1,1% della spesa corrente al netto degli interessi per l'anno 1998 ed il 3% del saldo tendenziale stesso. Per saldo tendenziale si intende il saldo in assenza di correttivi.

Dal miglioramento del saldo tendenziale si ottiene il saldo programmatico che costituisce l'obiettivo da raggiungere. Il saldo effettivo risulta quello raggiunto.

Il miglioramento dello 0,1% imposto deriva dalla quantificazione del contenimento in termini di cassa dell'indebitamento netto del comparto delle autonomie locali che era stimato per il 1999 in 2.200 miliardi di euro pari allo 0,1% del Pil stimato per il 1999. Il contenimento veniva a corrispondere all'1% della spesa corrente di tutto il comparto regioni, province, comuni e comunità montane.

Vengono proposte dalla norma alcune azioni da porre in essere per la riduzione del disavanzo, tra le quali il contenimento della spesa corrente, tra cui anche quella di personale; limitare il ricorso ai

contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne; sviluppare le iniziative per la stipula dei contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni; ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo di concessioni di tali servizi senza il preventivo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica; sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, rispondente al criterio di efficienza ed economicità; il potenziamento dell'attività di accertamento dei tributi propri, la dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento di attività istituzionale.

Il saldo viene considerato solo in termini di cassa. Di particolare importanza è quindi il monitoraggio e l'analisi dei flussi di cassa, non solo della gestione di competenza ma anche della gestione residui, al fine di operare dei correttivi in corso d'anno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore.

Tabella che esemplifica il calcolo del saldo programmatico partendo dal saldo (disavanzo) finanziario come sopra determinato.

<b>SALDO FINANZIARIO</b>	
Meno 3,6% del saldo finanziario (se il saldo finanziario è positivo) Più 3,6% del saldo finanziario (se il saldo finanziario è negativo)	Il valore 3,6% è dato da: 2,4% di crescita tendenziale del Pil per il 1999 più 1,2% inflazione programmata
<b>SALDO TENDENZIALE</b>	
Più la maggiore cifra fra l'1,1% della spesa corrente al netto degli interessi per l'anno 1998 ed il 3% del saldo tendenziale	Manovra correttiva del saldo tendenziale
<b>SALDO PROGRAMMATICO</b>	

#### 2° Obiettivo: riduzione del debito

La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il PIL sarà sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo annuo, anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari.

Vengono concesse agevolazioni per l'estinzione anticipata di mutui agli enti che presentino piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto debito/Pil. Non viene specificato l'ammontare della riduzione, pertanto si ritiene sufficiente che il rapporto non peggiori.

La circolare n. 11/1999 del Ministero del Tesoro, specifica come tale obiettivo sia di natura derivata: non deve portare alla riduzione degli investimenti ma deve costituire uno stimolo per migliorare il saldo di parte corrente in modo tale da liberare risorse per il finanziamento della spesa in conto capitale.

## **SANZIONI**

Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento di deficit eccessivo, la sanzione stessa verrà posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile, secondo modalità da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nel caso invece di mancata realizzazione degli obiettivi del piano finanziario di riduzione del rapporto debito/Pil, nel caso in cui l'ente si sia avvalso della possibilità di estinguere anticipatamente il proprio debito residuo nei confronti della Cassa DD.PP.. In tal caso la sanzione prevede il pagamento di una penale calcolata in base alle disposizioni vigenti, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti erariali.

Vengono previsti in più punti accordi con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Le norme previste il primo anno di applicabilità del patto di stabilità interno sono molto vicine ed in sintonia con quanto disposto a livello comunitario. Le regole sono poche e molto chiare, ed è prevista una sanzione particolarmente pesante, peraltro secondo modalità da definire in sede delle Conferenze sopra richiamate.

Quindi il patto è stato introdotto in Italia con l'intento di darvi credibilità ed utilizzando anche un procedimento che prevede il coinvolgimento delle autonomie locali in sede di Conferenza unificata.

Come specificano le due circolari sopra richiamate il patto di stabilità indica dei risultati da raggiungere, ed in questo è prescrittivo, ma non pone dei vincoli sulle modalità di raggiungimento dei risultati, che possono essere diversi, ed in questo è programmatico. In altri termini il patto di stabilità impone oneri ma non obblighi, nel senso che impone il raggiungimento dei due risultati, ma non impone l'utilizzo di determinati strumenti per il loro raggiungimento. Di conseguenza le disposizioni contenute nell'articolo 28 non costituiscono requisiti di legittimità per i bilanci, hanno però rilievo dal punto di vista della responsabilità del sistema delle autonomie locali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. La sanzione prevista al comma 8, dell'articolo 28, infatti prevede che gli enti siano chiamati a rispondere in termini di responsabilità e non di legittimità.

### **2.3.2 ANNO 2000**

## **NORMATIVA**



Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Circolare del Ministero del Tesoro 4 febbraio 2000, n. 4

Circolare del Ministero del Tesoro 17 febbraio 2000, n. 3

D.M. 1° agosto 2000.

#### **CRITERI**

Per l'anno 2000 i criteri sono rimasti gli stessi. Viene aggiunta un'ulteriore detrazione dalle entrate che riguarda la riscossione crediti. Quindi il saldo finanziario dell'anno 2000 dovrà essere pari al saldo programmatico per l'anno 2000 calcolato come per il 1999, e migliorato di un ulteriore 0,1% del Pil. Gli enti che non hanno raggiunto l'obiettivo dell'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nel 2000.

Viene specificato che la gestione di cassa comprende sia la competenza che i residui.

Di seguito una tabella esemplificativa delle modalità di calcolo del saldo.

<b>INCASSI (Voci)</b>	<b>Riferimenti al bilancio o alla circolare</b>
A Entrate finali	Titoli I, II, III e IV
<b>A detrarre</b>	
B Trasferimenti correnti da Stato	Titolo II, cat. I
C Trasferimenti correnti da UE	Titolo II cat. IV
D Trasferimenti correnti da altri enti partecipanti al patto	Titolo II, cat. II, III, e parte V
E Proventi dalla dismissione di beni immobiliari e finanziari	Titolo IV, cat. I
F Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	Titolo IV, cat. II
G Trasferimenti in conto capitale dall'U.E.	Titolo IV, parte cat. IV e V
H Trasferimenti in conto capitale da altri enti partecipanti al patto	Titolo IV, cat. III e parte IV
I Riscossione crediti	Titolo IV, cat. VI
L Entrate con carattere di eccezionalità	Punto 1.2 circolare 4/2000
<b>M Incassi netti (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)</b>	
<b>PAGAMENTI (Voci)</b>	<b>Riferimenti al bilancio o alla circolare</b>
N Spese correnti	Titolo I
<b>A detrarre</b>	
O Interessi passivi	Titolo I, interv. 6
P Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, da U.E., da enti partecipanti al patto	Punto 1.1.2 circolare 4/2000
Q Spese con carattere di eccezionalità	Punto 1.2 circolare 4/2000
<b>R Pagamenti netti (N-O-P-Q)</b>	
<b>S Saldo finanziario (M – R) (Incassi netti – Pagamenti netti)</b>	

Gli enti destinatari delle regole del patto di stabilità rimangono gli stessi dell'anno precedente come pure la misure sanzionatorie.

### **2.3.3 ANNO 2001**

#### **NORMATIVA**

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 53

D.M. 29 gennaio 2001.

Circolare del Ministero del Tesoro 6 febbraio 2001, n. 6.

#### **DESTINATARI**

Rimangono esclusi dall'obiettivo della riduzione del disavanzo i Comuni con popolazione inferiore a 5.000, i quali però restano obbligati al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 28, comma 3, legge 448/1998, relativo alla riduzione del rapporto debito/Pil ed estinzione anticipata dei prestiti contratti con la Cassa DD.PP.

Per la determinazione della popolazione viene preso a riferimento il criterio previsto dall'articolo 110, comma 2, decreto legislativo 77/1995 e cioè popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT.

Viene previsto che sia il consiglio degli enti locali l'organo che approva i prospetti da inviare per il monitoraggio del patto di stabilità, con la stessa procedura prevista per l'approvazione dei bilanci. L'intento è quello di rendere consapevoli e maggiormente responsabili i massimi organi di governo dell'ente locale sulla valenza degli obiettivi del patto di stabilità.

#### **CRITERI**

Per l'anno 2001 viene modificata e semplificata la modalità per il calcolo del saldo programmatico.

Si prende a riferimento infatti il disavanzo dell'esercizio finanziario 1999: pertanto il disavanzo per l'anno 2001 dovrà essere migliorato del 3% rispetto a quello del 1999. Il legislatore ha quindi introdotto un criterio più semplice ma più stringente.

Viene introdotto il vincolo anche sulla competenza.

Sono previste ulteriori detrazioni sia dalle entrate che dalle spese e relative a fattispecie per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o di attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie (ad esempio le entrate derivanti dal gettito Irap - d.lgs. 56/2000, le maggiori entrate per province e comuni derivanti dall'addizionale sui consumi di energia elettrica - legge 133/1999, le spese per retribuzioni del personale ATA - legge 124/1999, oneri previsti per l'esercizio delle funzioni

svolte in attuazione della legge 59/1997). Tali poste verranno configurate quali entrate e spese di natura eccezionale.

### **SANZIONI**

La legge finanziaria per l'anno 2001 non fa riferimento al sistema sanzionatorio .

Rimangono in vigore i premi in termini di riduzione dei tassi di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa DD.PP. per gli enti che nell'anno 2000 abbiano raggiunto gli obiettivi.

### **2.3.4 ANNO 2002**

#### **NORMATIVA**

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 24, nel testo modificato dall'articolo 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13.

Circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze 26 febbraio 2002, n. 11.

Circolare del Ministero dell'Interno 4 marzo 2002, n. 1/2002.

D.M. Ministero economia 30 aprile 2002.

#### **DESTINATARI**

Gli enti soggetti ai vincoli rimangono le regioni, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

#### **CRITERI**

Per l'anno 2002 la normativa statale prevede alcune innovazioni che riguardano:

- modalità di calcolo del saldo programmatico;
- contenimento delle spese correnti nell'esercizio 2002;
- riflessi sulle previsioni di bilancio e sulle gestioni di cassa e di competenza;
- effetti finanziari sugli esercizi 2003 e 2004;
- introduzione di meccanismi premianti e sanzionatori;
- diverso monitoraggio dei flussi finanziari.

Viene abbandonata la nozione di "disavanzo" per introdurre quella di "saldo" in quanto può assumere valori sia positivi che negativi.

Vengono previsti due obiettivi:

### 1° Obiettivo: miglioramento del saldo anno 2000

– miglioramento del saldo finanziario dell'anno 2000 del 2,5%: il saldo viene determinato secondo i criteri dell'articolo 28 legge 448/1998;

### 2° Obiettivo: contenimento della spesa corrente anno 2000

– contenimento della spesa corrente sia in termini di impegni che di pagamenti: gli impegni ed i pagamenti relativi alla spesa corrente dell'anno 2002 non potranno superare gli impegni e i pagamenti dell'anno 2000 aumentati del 6%.

Vengono escluse le spese relative all'esercizio di funzioni statali o regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali e quelle che rivestono il carattere di eccezionalità.

I due vincoli sono fra loro collegati in quanto il contenimento della spesa corrente favorisce il miglioramento del saldo.

Le regole inerenti il patto per l'anno 2002 hanno particolari riflessi anche sugli stanziamenti di bilancio; infatti un'azione strutturale di riduzione dei disavanzi (da realizzare con il contenimento della spesa corrente ed eventualmente con l'aumento di entrate proprie), ha conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e sulle previsioni di competenza.

La manovra assume valenza triennale.

Sparisce il vincolo relativo al rapporto debito/Pil che rimane solo ai fini del calcolo dell'estinzione anticipata dei mutui con la Cassa DD.PP.

### **SANZIONI**

C'è un aspetto di novità per quanto riguarda le sanzioni che verranno però mitigate in seguito alle modifiche apportate dal decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75. Per il solo anno 2002, qualora l'ente non rispetti il 2° obiettivo (contenimento spesa), l'importo dei trasferimenti erariali ad esso spettante verrà ridotto in misura pari alla differenza tra gli obiettivi previsti dal dettato normativo e quelli conseguiti. Le somme non erogate agli enti, per effetto dell'applicazione della sanzione, vengono attribuite, con criteri previsti con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, vengono attribuite alle province ed ai comuni che hanno rispettato il patto.

Per la prima volta si prevede che gli enti che non abbiano rispettato il patto per l'anno 2001 non possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.<sup>8</sup>

### **2.3.5 ANNO 2003**

#### **NORMATIVA**

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 29 e 34.

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 febbraio 2003, n. 7.

Artt. 1 quater e 1 quinquies D.L. 31 marzo 2003, n. 50 aggiunti dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n. 116.

D.M. Economia e Finanze 24 giugno 2003.

#### **DESTINATARI**

I destinatari rimangono i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province.

#### **CRITERI**

La disciplina per l'anno 2003 innova in maniera sostanziale la struttura del patto di stabilità interno ed interviene anche sulle regole del precedente esercizio.

Le regole vengono riscritte evitando in tal modo rinvii a disposizioni legislative precedenti che avevano causato dubbi interpretativi.

#### **INNOVAZIONI:**

- viene abbandonato il secondo obiettivo sul contenimento della spesa corrente;
- l'obiettivo del miglioramento del saldo viene differenziato tra province e comuni; viene fissato come anno di riferimento per effettuare il miglioramento o il mantenimento del saldo l'anno 2001 (cioè i dati dell'ultimo rendiconto approvato);
- effetti finanziari sul 2004 e 2005;
- monitoraggio dei flussi finanziari: le province ed i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono inviare trimestralmente alla Ragioneria Generale dello Stato le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa, entro un mese dalla fine del periodo di riferimento;
- limitazioni in caso di mancato conseguimento obiettivi;
- programmazione trimestrale dei flussi finanziari e nuovi obblighi per i revisori dei conti.

---

<sup>8</sup> Tale previsione non è contenuta nell'articolo 24 della legge 448/2001 ma nell'articolo 19.

Si propongono qui di seguito due tabelle esemplificative delle modalità di calcolo del saldo finanziario programmatico.

- Saldo programmatico per le province (viene previsto un miglioramento del 7% rispetto al saldo dell'anno 2001). Il miglioramento deve essere effettuato sia in termini di cassa che di competenza.

CODICI	ENTRATE
E	<b>Entrate finali (Titolo I, II, III e IV)</b>
	<i>a detrarre</i>
E1	trasferimenti correnti dallo Stato
E2	trasferimenti correnti dall'U.E.
E3	trasferimenti correnti da altri enti partecipanti al PSI
E4	compartecipazione all'Irpef
E5	proventi della dismissione di beni immobili e finanziari
E6	trasferimenti in c/capitale dallo Stato
E7	trasferimenti in c/capitale dall'U.E.
E8	trasferimenti in c/capitale da altri enti partecipanti al PSI
E9	riscossione crediti
EN	<b>Entrate finali nette (E - E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9)</b>
CODICI	SPESE
S	<b>Spese correnti (Titolo I)</b>
	<i>a detrarre</i>
S1	spese per interessi passivi
S2	spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.
S3	spese per calamità naturali
S4	spese per elezioni amministrative
S5	spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate
SN	<b>Spese correnti nette ( S - S1-S2-S3-S4-S5)</b>
SF 01	<b>SALDO FINANZIARIO 2001 (EN - SN)</b>
	miglioramento del saldo 2001 (7%)
SF 03	<b>SALDO FINANZIARIO 2003 programmatico</b>

Esempio:

Per le province con saldo finanziario 2001 negativo il saldo programmatico 2003 deve essere pari al saldo 2001 migliorato (ridotto) del 7% (saldo 2001 = -100; saldo programmatico 2003 = - 93).

Per le province con saldo finanziario 2001 positivo, il saldo programmatico 2003 deve essere pari al saldo 2001 migliorato (aumentato) del 7% (saldo 2001 = + 100; saldo programmatico 2003 = + 107).

- Saldo programmatico per i comuni (viene previsto il mantenimento del saldo dell'anno 2001 che diviene il saldo programmatico). I dati soggetti al vincolo sono sia quelli di cassa che quelli di competenza.

CODICI	ENTRATE
E	<b>Entrate finali (Titolo I, II, III e IV)</b>
	<i>a detrarre</i>
E1	trasferimenti correnti dallo Stato
E2	trasferimenti correnti dall'U.E.
E3	trasferimenti correnti da altri enti partecipanti al PSI
E4	compartecipazione all'Irpef
E5	proventi della dismissione di beni immobili e finanziari
E6	trasferimenti in c/capitale dallo Stato
E7	trasferimenti in c/capitale dall'U.E.
E8	trasferimenti in c/capitale da altri enti partecipanti al PSI
E9	riscossione crediti
EN	<b>Entrate finali nette (E – E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9)</b>
CODICI	SPESE
S	<b>Spese correnti (Titolo I)</b>
	<i>a detrarre</i>
S1	spese per interessi passivi
S2	spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.
S3	spese per calamità naturali
S4	spese per elezioni amministrative
SN	<b>Spese correnti nette ( S – S1-S2-S3-S4)</b>
SF 01	<b>SALDO FINANZIARIO 2001 (EN – SN)</b>
SF 03	<b>SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2003</b>

Per i comuni il saldo finanziario programmatico 2003 deve essere almeno pari a quello del 2001.

Le spese di personale vengono conteggiate al netto dei maggiori oneri per il biennio contrattuale 2002-2003 e per l'attività istruttoria del condono.

#### **PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI.**

Le regole sul patto di stabilità per l'anno 2003 prevedono anche l'obbligo della programmazione trimestrale dei flussi di cassa. Gli enti devono tener conto delle riscossioni e dei pagamenti, che sulla base del trend – degli anni precedenti, potranno verosimilmente verificarsi nel corso dei trimestri di riferimento. Gli enti quindi sono tenuti a predisporre una previsione cumulativa annuale redatta in termini di cassa, articolata per trimestri.



## **OBBLIGHI PER I REVISORI**

Ai revisori spetta verificare il raggiungimento degli obiettivi di periodo e la loro coerenza con l'obiettivo annuale. I flussi possono anche avere segno opposto all'obiettivo annuale (saldo programmatico di cassa, derivante dal calcolo di cui alle tabelle sopra evidenziate), senza essere incoerenti con lo stesso. E' data la possibilità di modificare gli obiettivi trimestrali, con una nuova valutazione di coerenza con l'obiettivo annuale sempre da parte dei revisori.

## **EFFETTI SUI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI**

Come per gli anni precedenti le regole del "patto" non fanno riferimento alle previsioni di bilancio e alla sua legittimità. Tuttavia è ragionevole ipotizzare che tali regole producano degli effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione (o nella fase iniziale o nel corso di sue successive variazioni); infatti non può essere realistica un'azione strutturale di riduzione dei disavanzi se non comporta conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e sulle previsioni di competenza.

## **MANOVRA PER GLI ANNI 2004 E 2005.**

Per gli enti con saldo finanziario 2003 positivo, tale saldo potrà essere peggiorato per l'anno 2004 non oltre l'1,3%. (Esempio: saldo fin. 2003 = + 100; saldo programmatico 2004 = +98,7)

Per gli enti con saldo finanziario 2003 negativo, tale saldo potrà crescere (diventare più negativo) non oltre l'1,3%. (Esempio: saldo fin. 2003 = - 100; saldo programmatico 2004 = - 101,3)

Per il 2005 si prevede che nel calcolo del saldo per la prima volta rientrino anche le entrate e le spese in conto capitale; il saldo sarà pertanto dato dalla differenza tra entrate finali (Titoli I, II, III e IV) e spese finali (Titoli I e II). Il saldo programmatico 2005 deve essere pari al saldo finanziario 2003 (ricalcolato) e aumentato o diminuito del 7,8% a seconda che sia negativo (può essere più negativo entro quella percentuale) o positivo (può essere meno positivo entro quella percentuale).

Tale previsione non è mai stata applicata poiché per l'anno 2005 sono intervenute ulteriori modifiche alle regole del patto di stabilità. Sono state ricomprese le spese in conto capitale ma il criterio non si è basato più sul saldo ma sul contenimento della spesa.

## **SANZIONI**

Gli enti che non rispettano i vincoli per l'anno 2003, sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- non possono procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo, anche avvalendosi di eventuali deroghe disposte per il periodo di riferimento;

- non possono ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti;
- devono ridurre almeno del 10% rispetto al 2001, le spese per acquisto di beni e servizi.

Le penalizzazioni decorrono dal 2004.

Vengono quindi inasprite pertanto le sanzioni a carico degli enti che non rispettano le regole del patto di stabilità.

### **2.3.6 ANNO 2004**

#### **NORMATIVA**

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, commi 50, 53 e 60

Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5 del 3 febbraio 2004

Decreto Ministeriale 31 marzo 2004, concernente il monitoraggio.

#### **DESTINATARI**

Province e Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

#### **CRITERI**

La legge 350/2003 non ha sostanzialmente modificato, per l'anno 2004, le regole per il patto di stabilità interno.

Il saldo programmatico per l'anno 2004 viene calcolato partendo dal saldo programmatico del 2003, tenendo conto il tasso di inflazione programmato per il 2004.

Esempio di calcolo.

<b>PROVINCE</b>		
	<b>Ipotesi con saldo negativo</b>	<b>Ipotesi con saldo positivo</b>
<b>SALDO FINANZIARIO 2001</b>	<b>- 1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
<b>Miglioramento del saldo (7%)</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Saldo finanziario programmatico 2003</b>	<b>-930,0</b>	<b>1070,0</b>
<b>Tasso inflazione programmato per il 2004 (1,7%)</b>	<b>-15,8</b>	<b>-18,2</b>
<b>Saldo finanziario programmatico 2004</b>	<b>-945,8</b>	<b>1.051,8</b>

COMUNI		
	Ipotesi con saldo negativo	Ipotesi con saldo positivo
<b>SALDO FINANZIARIO 2001</b>	- 1.000,0	1.000,0
<b>Saldo finanziario programmatico 2003 (non superiore al saldo 2001 se negativo; non inferiore al saldo 2001 se positivo)</b>	-1.000,0	1.000,0
<b>Tasso inflazione programmato per il 2004 (1,7%)</b>	-17,0	-17,0
<b>Saldo finanziario programmatico 2004</b>	-1.017,0	983,0

## SANZIONI

Vengono riproposte le sanzioni per l'anno 2003 e cioè:

- divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo, anche avvalendosi di eventuali deroghe disposte per il periodo di riferimento;
- divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti;
- obbligo di riduzione almeno del 10% rispetto al 2001 le spese per acquisto di beni e servizi.

In merito alla possibilità di indebitarsi da parte degli enti devono essere richiamate anche le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 16 a 21 della legge n. 350/2003, che limitano il ricorso all'indebitamento solo nei casi necessari al finanziamento di spese di investimento (commi 16 e 17). Effettua poi un'elencazione delle spese che sono considerate di investimento (comma 18) e prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, tali disposizioni si applichino anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome.

Le penalizzazioni decorrono dall'anno 2005.

### 2.3.7 ANNO 2005

#### NORMATIVA

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 21 a 41.

Decreto Ministeriale 26 gennaio 2005, di individuazione della spesa media pro capite.

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4 dell'8 febbraio 2005.

Decreto ministeriale 28 giugno 2006, relativo alle modalità del monitoraggio.

## **DESTINATARI**

Inizialmente la previsione della legge finanziaria imponeva l'applicazione delle regole sul patto di stabilità interno alle province, ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, alle comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti, alle unioni di comuni e alle comunità isolate con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Successivamente il decreto legge n. 44 del 31 marzo 2005, convertito in legge n. 88 del 31 maggio 2005, ha previsto, all'articolo 1-ter, l'esclusione per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per le unioni di comuni, per le comunità montane e per le comunità isolate con popolazione fino a 50.000 abitanti.

## **CRITERI**

Per l'anno 2005 la finanziaria statale innova profondamente le regole precedentemente vigenti: si passa da un criterio di crescita programmata del saldo finanziario ad una evoluzione controllata della spesa. Vengono completamente abbandonati gli obiettivi pensati a livello europeo per passare ad una manovra che sicuramente consente di quantificare in maniera più precisa il contributo del comparto regioni – autonomie locali in termini di contabilità nazionale.

Al fine di eliminare eventuali andamenti anomali è stata presa come base di riferimento la media delle spese del triennio 2001 – 2003.

È stato introdotto il principio della virtuosità ed è stata differenziata la percentuale di crescita della spesa corrente tra enti virtuosi e non virtuosi.

La virtuosità viene determinata sulla base della spesa corrente media pro-capite suddivisa per classi demografiche: un ente è virtuoso se la sua spesa corrente media pro-capite risulta inferiore a quella della classe demografia cui appartiene. In tal caso la percentuale di aumento è dell'11,5%; nel caso di "non virtuosità" la crescita può essere solo del 10%.

Le spese soggette al patto di stabilità sono sia quelle correnti che quelle in conto capitale (altrimenti definite spese finali, così come definite dai titoli 1° e 2° del DPR 194/1996); l'obiettivo deve essere rispettato sia in termini di cassa che di competenza e costituisce mancato rispetto anche il non raggiungimento di uno solo dei due obiettivi.

Sono previste alcune detrazioni dalle spese. Di seguito una tabella che esemplifica le modalità di calcolo dell'obiettivo programmatico per l'anno 2005.

CODICI	SPESE
	<b>Titolo I (spese correnti)</b>
<b>S cor</b>	Totale Titolo I
<b>A detrarre</b>	
S1	spese per il personale
S2	spese per trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche
S3	spese connesse ad interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
S	spese per calamità naturali
<b>S cor nette</b>	spese correnti nette (S cor –S1-S2-S3-S4)
	<b>Titolo II (Spese in conto capitale)</b>
<b>S cap</b>	Totale Titolo II
<b>A detrarre</b>	
S5	spese per partecipazioni azionarie
S6	spese per acquisizioni di attività finanziarie
S7	spese per conferimenti di capitale
S8	Spese per concessione crediti
S9	Spese per trasferimenti in conto capitale ad amm.ni pubbliche
S10	Spese per calamità naturali
S11	Spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla UE ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale
<b>S cap nette</b>	Spese in conto capitale nette (S cap –S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11)
<b>CSN</b>	<b>Complesso delle spese nette soggette al patto (S cor nette + S cap nette) (*1)</b>
<b>SMT</b>	<b>Spesa media del triennio (CSN 2001+CSN2002+CSN2003/3)</b>
<b>I 05</b>	Incremento per il 2005 (11,5 o 10, 5)
<b>OP 2005</b>	<b>Obiettivo programmato per il 2005</b>
S12	Eventuali spese in conto capitale sostenute nel 2005 e finanziate con proventi derivanti da alienazione di immobili, mobili, e da erogazioni a titolo gratuito e liberalità (*2)
<b>CS 2005</b>	<b>COMPLESSO DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE SOSTENIBILI NEL 2006 PER RISPETTARE GLI OBIETTIVI DEL PATTO (op 2005 + S12)</b>

(\*1): il complesso delle spese viene calcolato per ogni anno dal 2001 al 2003.

(\*2): rimangono escluse dal conteggio le spese di investimento finanziate con alcune tipologie di entrate; pertanto l'obiettivo si intende raggiunto se si rispetta il valore previsto al rigo OP 2005.

Sono previste disposizioni particolari per gli enti locali che in seguito a disposizioni legislative o amministrative, vengono individuati quali "enti capofila" per lo svolgimento di funzioni per conto di altri enti.

Per quanto riguarda le spese di personale le stesse vengono escluse dal computo perché alle stesse si applica una disciplina di settore prevista ai commi 91, 95, 98, 99 e 116 della legge finanziaria statale.

## **PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI.**

Viene confermato lo strumento della programmazione finanziaria in corso d'anno per monitorare e verificare gli andamenti del complesso dei pagamenti al fine del rispetto dell'obiettivo annuale.

Viene prevista la compilazione di un modello relativo alla previsione cumulata delle spese suddivisa per periodi che tiene conto dell'andamento dei pagamenti che potranno verosimilmente verificarsi nel corso dei periodi di riferimento sulla base delle conoscenze acquisite dall'ente.

Il monitoraggio è trimestrale per le province ed i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; semestrale per tutti gli altri.

## **OBBLIGHI PER I REVISORI DEI CONTI**

L'organo di revisione è tenuto alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto in termini di competenza e di cassa e in caso di mancato conseguimento deve dare comunicazione al Ministero dell'Interno secondo un modello e modalità stabilite nel Decreto 28/06/2006 del Ministero dell'interno di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze.

## **SANZIONI**

Le sanzioni sono particolarmente severe e prevedono:

- limitazioni alle spese per acquisto di beni e servizi differenziate a seconda che gli enti locali non abbiano rispettato il patto per il solo anno 2005 (non potranno nel 2006 sostenere spese per un ammontare superiore a quello dell'ultimo anno in cui hanno rispettato) ed enti che non lo abbiano rispettato anche negli anni precedenti (non potranno nel 2006 sostenere spese per un ammontare superiore a quelle del 2003 ridotte del 10%);
- la disposizioni di cui al comma 33 lettera b) della legge finanziaria deve essere letta in combinato disposto con i commi 95 e 116. Il legislatore ha voluto introdurre un regime di particolare rigore impedendo di procedere ad assunzioni a qualunque titolo, sia a tempo indeterminato che determinato nonché ricorrendo a procedure di mobilità;
- divieto di ricorrere all'indebitamento.

## **MANOVRA PER GLI ANNI 2006 E 2007.**

Per il 2006 si deve procedere al ricalcolo della media triennale 2001-2003, da cui non vengono detratte le spese in conto capitale cofinanziate da UE, Stato e Regione (voce che la norma consente di portare

in detrazione solo per il 2005), riapplicare la percentuale di incremento dell'11,5% (o 10% se si tratta di enti non virtuosi) e applicare la percentuale di incremento del 2% prevista per il 2006.

Per il 2007 si prende a riferimento l'importo determinato come sopra che viene incrementato ulteriormente del 2%.

È sempre possibile eccedere i limiti stabiliti solo per le spese di investimento finanziate con alienazioni di immobili e mobili e da erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

### **2.3.8 ANNO 2006**

#### **NORMATIVA**

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi da 138 a 150.

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8 del 17 febbraio 2006.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riguardante le modalità di monitoraggio, del 12 settembre 2006.

#### **DESTINATARI**

Gli enti soggetti al patto sono le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

#### **CRITERI**

Anche per il 2006 le regole del patto di stabilità si basano sul criterio del contenimento delle spese, non più nel loro complesso ma separatamente: per le spese correnti vengono previste forti restrizioni; per le spese in conto capitale una crescita programmata.

Vengono quindi nuovamente rivisti i parametri anche per gli anni 2007 e 2008.

Per l'anno 2006 gli enti locali possono far crescere le proprie spese di parte capitale in misura non superiore all'8,1% rispetto al corrispondente ammontare di spese in conto capitale registrato nell'anno 2004.

Per le spese correnti, è stato confermato il principio della virtuosità. Viene considerato virtuoso un ente locale la cui spesa corrente media pro-capite del triennio 2002-2004 (determinata in termini di pagamenti in conto competenza ed in conto residui) sia risultata inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza. In questo caso la riduzione delle spese correnti per il 2006, rispetto al 2004 è del 6,5%. Nel caso di enti non virtuosi la percentuale viene elevata all'8%.

Si tratta quindi di limiti particolarmente stringenti.

Si deve sottolineare che tale tipo di regole, basate sui tagli alla spesa, di fatto favoriscono i comuni che negli anni precedenti sono stati meno virtuosi e quindi non hanno posto in essere politiche di contenimento; per contro sfavorisce quegli enti che già hanno cercato di contenere, in particolare, la crescita della spesa corrente.

Dal calcolo delle spese correnti vengono escluse:

- le spese per il personale cui è stata applicata la disciplina di cui ai commi da 198 a 204 dell'articolo 1, medesima legge finanziaria;
- le spese per trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche;
- le spese di carattere sociale (l'intera funzione 08 per le Province e 10 per i Comuni, come individuate nei modelli di bilancio di cui al DPR 194/1996);
- le spese per interessi passivi;
- le spese per calamità naturali;
- le spese per oneri derivanti da sentenze che originano debiti fuori bilancio;
- le spese per funzioni trasferite o delegate dalle Regioni ed esercitate dal 1° gennaio 2005.

Dal calcolo delle spese in conto capitale vengono escluse:

- le spese per trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche;
- le spese derivanti dalla concessione di crediti;
- le spese per calamità naturali;
- le spese per funzioni trasferite o delegate dalla Regione ed esercitate dal 1° gennaio 2005.

È concesso eccedere il limite delle spese in conto capitale nei seguenti casi:

- per un importo pari alle eventuali riduzioni di spesa corrente ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge finanziaria 2006;
- nella misura corrispondente ai proventi derivanti da erogazioni a titolo gratuito e liberalità;
- nella misura corrispondente ai proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto fiscale di cui all'art. 1, decreto legge 203/2005 convertito in legge n. 248/2005;
- spese derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.



## **MANOVRA PER GLI ANNI 2007 E 2008**

Sotto il profilo soggettivo, si prevede che siano soggetti al patto i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; sotto il profilo oggettivo, si prende a riferimento l'anno precedente per applicare le percentuali di contenimento della spesa.

Per le spese correnti si prevede:

- per il 2007 un decremento dello 0,3% rispetto al 2006;
- per il 2008 una crescita dell'1,8 % rispetto al 2007.

Per e le spese in conto capitale si prevede:

- per il 2007 un aumento del 4% rispetto al 2006;
- per il 2008 un aumento del 4% rispetto al 2007.

## **SANZIONI**

Vengono riconfermate le sanzioni già previste dal comma 33 dell'articolo 1, della legge 311/2004, che consistono in limitazioni nell'acquisto di beni e servizi, al totale blocco delle assunzioni (anche tramite ricorso a mobilità o somministrazione di lavoro) e al divieto di indebitamento.

### **3. IL PATTO DI STABILITÀ REGIONALE**

#### **3.1 IL PATTO DI STABILITÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME.**

La legge 16 novembre 2001, n. 405, aveva previsto all'articolo 1, comma 4, che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano concordassero, ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto dei vincoli posti a livello comunitario, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello di spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.

La legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria statale per l'anno 2003) ha per la prima volta previsto in modo esplicito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali dei loro territori.

L'articolo 29, comma 18 della legge 289/2002, così recitava. "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo."

Negli anni successivi tale disposizione è stata di volta in volta richiamata nelle norme finanziarie relative al patto di stabilità. Per l'anno 2004 sono rimaste in vigore le disposizioni di cui alla legge 289/2003; per l'anno 2005 dalla legge 311//2004, articolo 1, comma 39; per l'anno 2006 della legge 266/2006, articolo 1, comma 148.

#### **3.2 LO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI**

L'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, ha modificato l'articolo 4 dello Statuto, inserendo tra le materie nelle quali la regione Friuli Venezia Giulia dispone di potestà

legislativa primaria "l'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" (articolo 4, comma primo, numero 1-bis).

Questa disposizione, risalente al 1993, ha trovato attuazione quattro anni più tardi, con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni".

L'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo, per quanto attiene l'ordinamento della finanza locale così recita: "la regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio".

Rimane di competenza dello Stato, come precisato dal comma 3, del medesimo articolo 9, "il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale".

Le disposizioni sopra riportate hanno determinato, per gli enti locali siti nel territorio regionale, una prima "riforma" nel sistema dei finanziamenti, attribuendo alla Regione la competenza esclusiva a finanziare gli enti locali, sia con trasferimenti ordinari e generali, sia con assegnazioni straordinarie collegate a specifiche finalità, in un ruolo che in precedenza spettava allo Stato.

Questo nuovo compito di sostenere finanziariamente in via principale gli enti locali è diventato molto più oneroso e complesso rispetto a quello marginale configurato originariamente dall'articolo 54 dello Statuto.

È di tutta evidenza che l'esercizio della potestà legislativa primaria in materia comporta l'autonomia del legislatore regionale rispetto alle scelte statali. È, cioè, riservata al Consiglio la valutazione in ordine all'entità del finanziamento a favore delle autonomie locali, in ordine alle finalità da perseguire e alle modalità di assegnazione.

Per far fronte a questa nuova competenza è stata necessaria la modifica dei rapporti finanziari tra Stato e Regione. I trasferimenti erariali annuali a favore del Friuli Venezia Giulia sono stati incrementati dall'articolo 1 comma 16 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per impinguare il bilancio regionale delle risorse necessarie per sostenere il sistema delle autonomie locali.

L'articolo 17 del decreto legislativo 9/1997, infatti, aveva previsto l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9 a partire dal 1° gennaio 1997, o dalla diversa data, se posteriore, coincidente con il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge statale che modifica l'entità delle compartecipazioni statali spettanti al Friuli Venezia Giulia (articolo 49 dello Statuto).

### **3.3 LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA COSTRUZIONE DELLE NORME SUL PATTO**

Dal 2003 in poi, la costruzione delle norme relative al patto di stabilità per gli enti locali della Regione è avvenuta con il sistema della concertazione e della condivisione con le autonomie locali stesse. È stato avviato il “Tavolo tecnico regionale di concertazione” tra Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, ANCI ed UPI - delegazioni regionali e i funzionari dei servizi finanziari degli enti locali. Le bozze di Regolamento formulate, tenendo conto di quanto emerso in sede di concertazione, sono state poi sottoposte all'Assemblea delle Autonomie locali (istituita dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15), ora Consiglio delle Autonomie locali (ai sensi della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 1) chiamato ad esprimere un parere in merito, in base al disposto delle leggi regionali finanziarie per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006. Le bozze sono state successivamente approvate dalla Giunta regionale ed emanati i relativi decreti del Presidente della Regione.

I Regolamenti di cui trattasi sono stati anche concordati in sede nazionale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli obiettivi imposti alle Regioni a statuto speciale (legge 405/2001).

La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali ha curato, inoltre, i rapporti con i rappresentanti dei revisori degli enti locali per suggerimenti ed approfondimenti.

Si può quindi affermare che le regole decise a livello regionale rispondono appieno ad una logica “pattizia”, come avvenuto nei primi anni di avvio del patto di stabilità a livello nazionale.

### **3.4 LE REGOLE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO NELLA NORMATIVA REGIONALE**

#### **3.4.1 ANNO 2003**

##### **NORMATIVA**

Nell'anno 2003, in forza dell'esplicito rinvio operato dalla legge finanziaria statale per le regioni a statuto speciale, la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di stilare delle norme sul patto di stabilità per i suoi enti locali che potessero in qualche modo fungere da correttivo a quelle nazionali, adeguandole alle peculiarità locali.

La legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, (legge finanziaria regionale per l'anno 2003) dispose, ai sensi dell'articolo 3, commi 16 e 17, che, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale

con le norme sul patto di stabilità interno per gli enti locali, fosse adottato un regolamento, entro il 31 marzo, nel quale fossero determinati i criteri e le modalità per il concorso, da parte dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle Province della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione all'anzidetto patto.


In attuazione del disposto di cui alla legge finanziaria regionale, sono stati emanati i seguenti atti regolamentari e circolari esplicative:

- Decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003 ;
- Circolare prot. n. 4668/5.1.3 del 24 marzo 2003;
- Decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres. del 6 maggio 2003 – Regolamento per la fissazione dei criteri e delle modalità per il monitoraggio del patto di stabilità per gli enti locali della Regione;
- Circolare prot. 7847/5.1.3 del 21 maggio 2003;


#### **DESTINATARI**

Sono stati assoggettati al patto di stabilità le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.


La cartina sottostante permette di avere una visione geografica dei comuni soggetti al patto di stabilità, che sono indicati con colore azzurro. In rosso sono evidenziati invece i capoluoghi di Provincia ed in verde gli altri Comuni che hanno popolazione superiore a 15.000 abitanti. I comuni in giallo sono stati assoggettati alle regole del patto a decorrere dall'anno 2005 poiché solo dal 2003 avevano popolazione superiore a 5.000 abitanti.



Nel grafico a torta sottostante si può notare come la maggior parte dei comuni della Regione rimangano esclusi dalle regole del patto di stabilità. Infatti su 219 comuni sono soggetti al patto solo 57, pari al 26,02%. Dal 2005 sono soggetti 59 comuni pari al 26,94%.



Nel grafico a barre si può più facilmente individuare la numerosità dei comuni soggetti al patto per fascia demografica. La maggior parte dei comuni soggetti al patto si inserisce nella fascia compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti.



## CRITERI

Per la determinazione delle voci che dovevano rientrare nel computo del saldo finanziario si è tenuto conto delle peculiarità della nostra Regione che riguardano:

- la mancata attribuzione alle Province della Regione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 60, 1° comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; ciò ha comportato una minore incidenza delle entrate proprie sulle entrate tributarie con conseguenze sulla determinazione del saldo finanziario (impossibilità per le nostre Province di operare un miglioramento sul saldo del 7%);
- la nuova previsione di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, relativamente alle funzioni in campo socio assistenziale; tale norma infatti dispone, in attuazione dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le Province trasferiscano ai Comuni le funzioni previste dal regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67. Si è ritenuto opportuno che non venissero inseriti nel calcolo del saldo finanziario, gli oneri derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 41 bis della L.R. 49/1996 e successive modificazioni;
- la composizione della spesa per il personale per i Comuni e le Province della Regione, che risulta più elevata in considerazione dell'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13; di conseguenza vanno decurtate le spese correnti della quota corrispondente ai trasferimenti regionali, stanziati per far fronte agli oneri derivanti agli enti locali dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego;
- non sono state prese in considerazione le spese derivanti da trasferimenti regionali vincolati e quelle di natura non ripetitiva finanziate con avanzo. In questo modo sono stati apportati dei correttivi rispetto a quanto previsto in sede nazionale.

L'**obiettivo** del patto di stabilità: "Il miglioramento del saldo finanziario".

Il patto è stato formulato prendendo a riferimento il solo parametro del saldo finanziario, per evidenziare la capacità di autofinanziamento degli enti locali. E' rilevante, quindi, non tanto la presenza di un eventuale saldo negativo, quanto piuttosto la capacità dell'ente di migliorare nel tempo il suo saldo, adottando tutte le misure e gli interventi correttivi necessari. La valutazione dei dati deve



prendere a riferimento il trend di almeno tre anni al fini di poter fornire indicazioni significative sull'attività di gestione dell'ente locale.

### **Modalità di calcolo dei saldi finanziari per l'anno 2003**

Gli obiettivi sono stati formulati dal 2003 in poi, sempre in termini sia di competenza che di cassa. Il mancato raggiungimento di uno degli obiettivi configura mancato rispetto delle regole del patto e automaticamente scattano le sanzioni che di anno in anno sono state previste. Le sanzioni operano sempre nell'anno successivo rispetto a quello in cui si è verificato il mancato rispetto.

Il saldo finanziario - di competenza e di cassa - è dato dalla differenza tra entrate finali e spese correnti. I dati presi a riferimento sono quelli del conto consuntivo dell'anno 2001.

#### Dal totale delle entrate vengono detratti:

- ⇒ i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
- ⇒ le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti.

#### Dal totale delle spese correnti vengono detratte:

- ⇒ le spese per interessi passivi;
- ⇒ le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea;
- ⇒ le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
- ⇒ le spese eccezionali derivanti da calamità naturali:
- ⇒ le spese correnti, non ripetitive, sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ⇒ le spese connesse a trasferimenti regionali vincolati;
- ⇒ le spese sostenute per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, nei limiti dei finanziamenti regionali allo scopo erogati;
- ⇒ una quota di spese, nel calcolo del saldo finanziario di cassa, corrispondente ai crediti, compresi nel Titolo I e nel Titolo III dell'Entrata, maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici che partecipano al patto di stabilità interno.

#### Ulteriori detrazioni dalle spese per le Province:

- ⇒ le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali assegnati;
- ⇒ una quota di spese corrispondenti al mancato gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 60, 1° comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base dei dati acquisiti dall'ANIA per il 2001, incrementati, per il 2003, della media degli aumenti riscontrati nel triennio 1999-2001.

Il saldo così ottenuto deve essere migliorato del 7% rispetto a quello del 2001; si tiene conto però del tasso di inflazione reale per l'anno 2002, desunto dai dati ufficiali.

#### Ulteriori detrazioni dalle spese per i Comuni:

- ⇒ le spese derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni ai sensi dell'articolo 41 bis della L.R. 49/1996 e successive modificazioni.

Il saldo così ottenuto deve essere almeno pari a quello del 2001; si tiene conto però del tasso di inflazione reale per l'anno 2002, desunto dai dati ufficiali.

#### **Previsione cumulativa di cassa e saldi periodici.**

È stata richiesta agli enti anche la compilazione di un modello esplicativo della previsione cumulativa di cassa, indicante i saldi periodici cumulati al 30 giugno e al 30 settembre e al 31 dicembre.

Gli enti possono rettificare i propri obiettivi di periodo previa una nuova valutazione di coerenza con l'obiettivo annuale da parte dell'Organo di revisione.

Nel caso di mancato rispetto dell'obiettivo di periodo il Responsabile del Servizio finanziario è tenuto a darne giustificazione.

Lo scostamento dovrà essere riassorbito nel periodo successivo.

Le province ed i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a trasmettere i prospetti indicanti, per i periodi sopra indicati, i saldi cumulati effettivi di competenza e di cassa.

Di seguito i modelli utilizzati per il calcolo del saldo programmatico per province e comuni.

Provincia di

Codici	ENTRATE	Accertamenti 2001	Riscossioni 2001
E	<b>Entrate finali (titoli 1°, 2°, 3° e 4°)</b>		
	<i>a detrarre:</i>		
E1	trasferimenti correnti dallo Stato		
E2	trasferimenti correnti dall'U.E.		
E3	trasferimenti correnti dagli altri enti partecipanti al p.s.i.		
E4	proventi dalla dismissione di beni immobili e finanziari		
E5	trasferimenti in c/capitale dallo Stato		
E6	trasferimenti in c/capitale dall'U.E.		
E7	trasferimenti in c/cap. dagli altri enti partecipanti al p.s.i.		
E8	riscossione di crediti		
E9	trasferimenti e contributi da soggetti non aderenti al patto		
<b>En</b>	<b>Entrate finali nette (E - E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9)</b>		

Codici	SPESE	Impegni 2001	Pagamenti 2001
S	<b>Spese correnti (titolo 1°)</b>		
	<i>a detrarre:</i>		
S1	spese per interessi passivi		
S2	spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dell'U.E.		
S3	spese eccezionali per calamità naturali		
S4	spese eccezionali sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000		
S5	spese eccezionali per elezioni amministrative		
S6	spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali assegnati		
S7	spese con finanziamento a destinazione vincolata		
S8	quota di spese corrispondenti al mancato gettito imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile circolazione veicoli a motore (d.lgs. 446/1997, art. 60, comma 1)		
S9	spese per l'istituzione del comparto unico (nei limiti dei finanziamenti allo scopo ricevuti)		
S10	quota di spese - solo per il calcolo saldo finanziario di cassa - corrispondente ai crediti compresi nel Titolo I e nel Titolo III dell'entrata - maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti partecipanti al p.s.i.		
<b>Sn</b>	<b>Spese correnti nette (S - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10)</b>		

<b>Sf 01</b>	<b>SALDO FINANZIARIO 2001 (En - Sn)</b>		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2002		
	Miglioramento del 7%		
<b>Sf 03</b>	<b>SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2003</b>		

Comune di	(Pv. di	)
-----------	---------	---

Codici	ENTRATE	Accertamenti 2001	Riscossioni 2001
E	<b>Entrate finali (titoli 1°, 2°, 3° e 4°)</b>		
	<i>a detrarre:</i>		
E1	trasferimenti correnti dallo Stato		
E2	trasferimenti correnti dall'U.E.		
E3	trasferimenti correnti dagli altri enti partecipanti al p.s.i.		
E4	proventi dalla dismissione di beni immobili e finanziari		
E5	trasferimenti in c/capitale dallo Stato		
E6	trasferimenti in c/capitale dall'U.E.		
E7	trasferimenti in c/cap. dagli altri enti partecipanti al p.s.i.		
E8	riscossione di crediti		
E9	trasferimenti e contributi da soggetti non aderenti al patto; proventi di cui alla legge 10/1977 a copertura di spese correnti		
<b>En</b>	<b>Entrate finali nette (E - E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9)</b>		

Codici	SPESE	Impegni 2001	Pagamenti 2001
S	<b>Spese correnti (titolo 1°)</b>		
	<i>a detrarre:</i>		
S1	spese per interessi passivi		
S2	spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dell'U.E.		
S3	spese eccezionali per calamità naturali		
S4	spese eccezionali per elezioni amministrative		
S5	spese eccezionali sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000		
S6	spese correnti sostenute mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10		
S7	spese derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. 49/1996 e ss. mm.		
S8	spese con finanziamento a destinazione vincolata		
S9	spese per l'istituzione del comparto unico (nei limiti dei finanziamenti allo scopo ricevuti)		
S10	quota di spese - solo per il del saldo finanziario di cassa - corrispondente ai crediti compresi nel Titolo I e nel Titolo III dell'entrata - maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti partecipanti al p.s.i.		
<b>Sn</b>	<b>Spese correnti nette (S - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10)</b>		

<b>Sf 01</b>	<b>SALDO FINANZIARIO 2001 (En - Sn)</b>		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2002		
<b>Sf 03</b>	<b>SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2003</b>		

## **COMPITI DEI REVISORI**

In analogia a quanto previsto dalla normativa nazionale viene valorizzato e potenziato il ruolo dei revisori dei conti, il cui lavoro si ritiene sia fondamentale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi previsti dal patto.

I revisori sono tenuti a far pervenire alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali, le attestazioni circa il rispetto, da parte dell'ente:

- degli obiettivi periodici di cassa;
- dell'obiettivo del saldo programmato, in termini di competenza e di cassa, alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

## **RACCOLTA ED INVIO DEI DATI RELATIVI AL PATTO DI STABILITÀ**

Il Servizio Finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali, provvede alla raccolta di tutta la documentazione inviata dagli enti locali ed inerente il rispetto del patto di stabilità interno.

Provvede, inoltre, all'invio, ai fini di coordinamento della finanza pubblica e per gli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dei dati aggregati al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ANCI, all'UPI – sedi nazionali – ed alla Corte dei conti, al fine della presentazione al Parlamento, da parte della medesima, in attuazione dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, di una relazione annuale in ordine all'andamento della finanza locale, con particolare riguardo agli ambiti di analisi e verifica inerenti gli equilibri di bilancio, il patto di stabilità interno e l'indebitamento.

## **SANZIONI**

In caso di mancato conseguimento dell'obiettivo relativo al calcolo del saldo finanziario, sia in termini di cassa che di competenza, risultante dalla verifica del collegio dei revisori entro un mese dall'approvazione del rendiconto di gestione per l'anno 2003, gli enti:

- ⇒ non possono procedere ad assunzioni di personale che comportino incrementi di spesa rispetto all'anno precedente;
- ⇒ non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri siano assistiti da contributi comunitari, statali o regionali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici;

- ⇒ sono tenuti a ridurre almeno del dieci per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi
- ⇒ In caso di mancato rispetto degli obiettivi in misura superiore al venti per cento, i predetti enti, oltre alle penalizzazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente paragrafo, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo, né possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento.

#### **RISULTATI DEL PATTO DI STABILITÀ PER L'ANNO 2003.**

Nell'anno 2003 tutti gli enti, eccetto uno e solo per la parte di competenza, hanno rispettato i vincoli posti dal patto. Alcuni hanno evidenziato qualche difficoltà nel raggiungere il saldo programmato di competenza. In entrambi i casi le difficoltà riscontrate sono consistite nella presenza nei conti consuntivi dell'anno 2001 di entrate di natura eccezionale, che non sono state accertate negli anni successivi. Si sono rese necessarie, pertanto, manovre correttive per poter raggiungere il saldo del 2001.

Per quanto riguarda il monitoraggio effettuato sui saldi finanziari periodici di cassa, si è potuta riscontrare una soddisfacente corrispondenza tra il saldo programmato e quello effettivo. In pochi casi, soprattutto nei comuni di medie dimensioni, non è stato raggiunto un saldo di periodo. Lo scostamento è stato comunque riassorbito nel periodo successivo. I dati relativi ai saldi programmatici e definitivi per l'anno 2003, ai saldi periodici di cassa per l'anno 2003, sono evidenziati nei prospetti che seguono.

	<b>SALDI FINANZIARI ANNO 2003</b>			
	<b>SALDO PROGRAMMATO 2003</b>		<b>SALDO EFFETTIVO 2003</b>	
	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
<b>PROVINCE</b>				
GORIZIA	350	-419	445	379
PORDENONE	6.181	7.545	7.565	8.382
TRIESTE	974	4.017	6.159	4.295
UDINE	-223	10.875	13.135	12.954
<b>COMUNI Prov. Trieste</b>				
Duino Aurisina	-1.376	-1.193	-1.376	-988
Muggia	-2.041	-2.044	-1.087	-1.199
San Dorligo della Valle	-344	-374	-143	226
Trieste	-36.283	-50.954	-35.437	-38.230
<b>COMUNI Prov. Gorizia</b>				
Cormons	-764	119	-411	135
Gorizia	-7.105	-4.817	-5.227	-2.552
Gradisca d'Isonzo	-142	114	-104	127
Grado	-223	853	-79	870
Monfalcone	-726	168	-625	2.635
Ronchi dei Legionari	-749	78	-680	93
San Canzian d'Isonzo	-878	-793	-873	-733
Staranzano	-766	-865	-472	-335

	<b>SALDI FINANZIARI ANNO 2003</b>			
	<b>SALDO PROGRAMMATO 2003</b>		<b>SALDO EFFETTIVO 2003</b>	
	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
<b>COMUNI Prov. Pordenone</b>				
Aviano	-311	65	-258	2.743
Azzano Decimo	47	-2.837	553	-1.297
Brugnera	120	-1.663	693	-1.665
Caneva	-223	-1.178	-558	-1.114
Casarsa della Delizia	-757	-2.555	-499	157
Cordenons	-1.319	-1.727	-209	-64
Fiume Veneto	-233	-592	115	-414
Fontanafredda	-440	-899	-273	932
Maniago	-1.015	7	-561	12
Pasiano di Pordenone	473	389	479	448
Porcia	-570	45	-133	97
Pordenone	-1.067	2.406	2723	10.055
Prata di Pordenone	-382	0	-210	185
Sacile	15	119	18	199
San Vito al Tagliamento	-866	-4.257	-791	-676
Sesto al Reghena	859	671	892	698
Spilimbergo	-469	-204	-329	-201
Zoppola	-211	-740	12	454

COMUNI Prov. Udine	SALDI FINANZIARI ANNO 2003			
	SALDO PROGRAMMATO 2003		SALDO EFFETTIVO 2003	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Buja	-721	-421	-529	-373
Campoformido	-327	-83	-140	-72
Cervignano del Friuli	-893	-1146	-730	-237
Cividale del Friuli	-223	-1905	-1.564	-1.167
Codroipo	-1.351	-505	-238	-492
Fagagna	-505	-188	-257	-97
Gemona del Friuli	-631	297	-1.065	452
Latisana	-186	-347	-26	207
Lignano Sabbiadoro	2.105	3.784	3.282	4.262
Majano	-693	-665	-572	-449
Manzano	3	81	369	200
Martignacco	-178	-300	367	568
Palmanova	-538	-99	-519	-73
Pasian di Prato	-376	106	305	329
Pavia di Udine	-490	-526	-427	-366
Povoletto	-688	-476	-672	-363
Pozzuolo del Friuli	-578	-694	-554	-590
Remanzacco	-456	-90	-451	-72
San Daniele del Friuli	-146	100	466	315
San Giovanni al Natisone	291	206	633	260
San Giorgio di Nogaro	-309	-353	148	-60
Tarcento	-1.138	-762	-886	-674
Tarvisio	-439	-533	-399	-141
Tavagnacco	142	-191	1.334	2.474
Tolmezzo	-858	364	-667	486
Tricesimo	1.159	684	1.624	1.952
Udine	-12.066	-5.709	-10.068	-5.543

PROVINCE	SALDI PERIODICI DI CASSA ANNO 2003					
	SALDO AL 30/06		SALDO AL 30/09		SALDO AL 31/12	
	Programmato	Effettivo	Programmato	Effettivo	Programmato	Effettivo
GORIZIA	-800	-780	-729	-366	-419	379
PORDENONE	2.900	3.754	4.000	5.788	7.545	8.382
TRIESTE	-1.200	545	2.881	2.200	4.017	4.295
UDINE	3.196	5.431	5.548	12.949	10.875	12.954
<b>COMUNI pop. sup. 15.000 ab.</b>						
Gorizia	-3.277	-3.161	-4.520	-2.736	-4.817	-2.552
Monfalcone	-1.578	-1.078	-2.063	-842	168	2.635
Cordenons	-2.003	-605	-1.993	-1.220	-1.727	-64
Pordenone	-7.366	-7.366	-2.483	-2.483	2.406	10.055
Sacile	110	-214	552	552	119	199
Trieste	-53.109	-27.616	-39.396	-30.994	-50.954	-38.230
Udine	-8.000	-7.940	-8.500	-7.218	-5.709	-5.543



Ente	popolaz. al 31/12/01	saldo progr. Comp.	saldo defin. Comp.	differenza	differ. % su obiettivo progr. competenza	saldo progr. Cassa	saldo defin. Cassa	differenza	differ. % su obiettivo progr. Cassa	rapporto % tra progr. di cassa e comp.
Tarvisio	5.185	-439	-399	40	9,11	-533	-141	392	73,55	121,41
Sesto al Reghena	5.326	859	892	33	3,84	671	698	27	4,02	78,11
Povoletto	5.334	-688	-672	16	2,33	-476	-363	113	23,74	69,19
Palmanova	5.335	-538	-519	19	3,53	-99	-73	26	26,26	18,40
Martignacco	5.395	-178	367	545	306,18	-300	568	868	289,33	168,54
Pavia di Udine	5.486	-490	-427	63	12,86	-526	-366	160	30,42	107,35
Remanzacco	5.605	-456	-451	5	1,10	-90	-72	18	20,00	19,74
San Giovanni al Natisone	5.782	291	633	342	117,53	206	260	54	26,21	70,79
San Canzian d'Isonzo	5.806	-878	-873	5	0,57	-793	-733	60	7,57	90,32
Majano	5.911	-693	-572	121	17,46	-665	-449	216	32,48	95,96
San Dorligo della Valle	5.949	-344	-143	201	58,43	-374	226	600	160,43	108,72
Fagagna	6.102	-505	-257	248	49,11	-188	-97	91	48,40	37,23
Caneva	6.346	-223	-558	-335	-150,22	-1.178	-1.114	64	5,43	528,25
Pozzuolo del Friuli	6.361	-578	-554	24	4,15	-694	-590	104	14,99	120,07
Lignano Sabbiadoro	6.612	2.105	3.282	1177	55,91	3.784	4.262	478	12,63	179,76
Staranzano	6.670	-766	-472	294	38,38	-865	-335	530	61,27	112,92
Buja	6.726	-721	-529	192	26,63	-421	-373	48	11,40	58,39
Gradisca d'Isonzo	6.756	-142	-104	38	26,76	114	127	13	11,40	-80,28
Manzano	6.952	3	369	366	12200,00	81	200	119	146,91	2700,00
Prata di Pordenone	6.996	-382	-210	172	45,03	1	185	184	18400,00	0,26
Campoformido	7.279	-327	-140	187	57,19	-83	-72	11	13,25	25,38
Tricesimo	7.303	1159	1.624	465	40,12	684	1.952	1268	185,38	59,02
San Giorgio di Nogaro	7.332	-309	148	457	147,90	-353	-60	293	83,00	114,24
Pasiano di Pordenone	7.430	473	479	6	1,27	389	448	59	15,17	82,24
Cormons	7.586	-764	-411	353	46,20	119	135	16	13,45	-15,58
Zoppola	7.879	-211	12	223	105,69	-740	454	1194	161,35	350,71
San Daniele del Friuli	7.928	-146	466	612	419,18	100	315	215	215,00	-68,49
Casarsa della Delizia	8.069	-757	-499	258	34,08	-2.555	157	2712	106,14	337,52
Brugnera	8.114	120	693	573	477,50	-1.663	-1.665	-2	-0,12	-1385,83
Aviano	8.375	-311	-258	53	17,04	65	2.743	2678	4120,00	-20,90
Tarcento	8.689	-1.138	-886	252	22,14	-762	-674	88	11,55	66,96
Pasian di Prato	8.722	-376	305	681	181,12	106	329	223	210,38	-28,19
Grado	8.875	-223	-79	144	64,57	853	870	17	1,99	-382,51
Duino Aurisina	9.024	-1.376	-1.376	0	0,00	-1.193	-988	205	17,18	86,70
Fontanafredda	9.594	-440	-273	167	37,95	-899	932	1831	203,67	204,32
Fiume Veneto	10.231	-233	115	348	149,36	-592	-414	178	30,07	254,08
Tolmezzo	10.584	-858	-667	191	22,26	364	486	122	33,52	-42,42
Gemona del Friuli	11.057	-1.651	-1.065	586	35,49	297	452	155	52,19	-47,07
Maniago	11.060	-1.015	-561	454	44,73	7	12	5	71,43	-0,69
Ronchi dei Legionari	11.177	-749	-680	69	9,21	78	93	15	19,23	-10,41
Spilimbergo	11.181	-469	-329	140	29,85	-204	-201	3	1,47	43,50
Cividale del Friuli	11.469	-2.009	-1.564	445	22,15	-1905	-1.167	738	38,74	854,26
Latisana	11.938	-186	-26	160	86,02	-347	207	554	159,65	186,56
Cervignano del Friuli	12.420	-893	-730	163	18,25	-1146	-237	909	79,32	128,33
Tavagnacco	12.486	142	1.334	1192	839,44	-191	2.474	2665	1395,29	-134,51
Azzano Decimo	12.903	47	553	506	1076,60	-2.837	-1.297	1540	54,28	-6036,17
Muggia	13.288	-2.041	-1.087	954	46,74	-2.044	-1.199	845	41,34	100,15
San Vito al Tagliamento	13.333	-866	-791	75	8,66	-4.257	-676	3581	84,12	491,57

Ente	popolaz. al 31/12/01	saldo progr. Comp.	saldo defin. Comp.	differenza	differ. % su obiettivo progr. competenza	saldo progr. Cassa	saldo defin. Cassa	differenza	differ. % su obiettivo progr. Cassa	rapporto % tra progr. di cassa e comp.
Porcia	13.692	-570	-133	437	76,67	45	97	52	115,56	-7,89
Codroipo	14.413	-1.351	-238	1113	82,38	-505	-492	13	2,57	37,38
Cordenons	17.141	-1.319	-209	1110	84,15	-1.727	-64	1663	96,29	130,93
Sacile	18.371	15	18	3	20,00	119	199	80	67,23	793,33
Monfalcone	27.229	-726	-625	101	13,91	168	2.635	2467	1468,45	-23,14
Gorizia	37.013	-7.105	-5.227	1878	26,43	-4.817	-2.552	2265	47,02	67,80
Pordenone	49.220	-1.067	2723	3790	355,20	2.406	10.055	7649	317,91	-225,49
Udine	95.878	-12.066	-10.068	1998	16,56	-5.709	-5.543	166	2,91	47,31
Provincia Gorizia	139.478	350	445	95	27,14	-419	379	798	190,45	-119,71
Trieste	214.120	-36.283	-35.437	846	2,33	-50.954	-38.230	12724	24,97	140,43
Provincia Trieste	245.432	974	6.159	5185	532,34	4.017	4.295	278	6,92	412,42
Provincia Pordenone	286.109	6.181	7.565	1384	22,39	7.545	8.382	837	11,09	122,07
Provincia Udine	522.195	-223	13.135	13358	5990,13	10.875	12.954	2079	19,12	-4876,68

Il miglioramento del saldo di competenza rispetto all'obiettivo programmato è compreso tra l'1 e il 10% per 12 enti; tra il 10% e il 20% per 7 enti; tra il 20% e il 50% per 19 enti; i restanti hanno registrato miglioramenti superiori al 50%.

Il miglioramento del saldo di cassa rispetto all'obiettivo programmato è compreso tra l'1% e il 10% per 8 enti; tra il 10% e il 20% per 13 enti, tra il 20% e il 50% per 12 enti; i restanti hanno registrato miglioramenti superiori al 50%.

### **3.4.2 ANNO 2004**

#### **NORMATIVA**

Per l'anno 2004 la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, (legge finanziaria regionale per l'anno 2004) ha disposto, analogamente all'anno precedente, ai sensi dell'articolo 2, commi 22 e 23, che, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilità interno per gli enti locali, fosse adottato un regolamento, entro il 31 marzo, nel quale fossero determinati i criteri e le modalità per il concorso, da parte dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle Province della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione all'anzidetto patto e definite le modalità del relativo monitoraggio.

In attuazione del disposto di cui alla legge finanziaria sono stati emanati i seguenti atti regolamentari e circolari esplicative:

- Decreto del Presidente della Regione n. 096/Pres. del 30 marzo 2004;
- Circolare prot. n. 6351/5.1.3 del 7 aprile 2004;
- Circolare prot. n. 13182/5.1.3 del 1° luglio 2004, contenente le istruzioni per la trasmissione dei dati in modalità telematica.

#### **DESTINATARI**

Sono stati assoggettati al patto di stabilità le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (57 su un totale di 219).

#### **CRITERI**

Anche per l'anno 2004 il saldo finanziario - di competenza e di cassa - è dato dalla differenza tra entrate finali e spese correnti. I dati presi a riferimento sono sempre quelli del conto consuntivo dell'anno 2001. Infatti è previsto che per il 2004 gli enti debbano raggiungere lo stesso saldo programmatico, sia in termini di competenza che di cassa, dell'anno 2003, aggiornato al tasso di inflazione reale per l'anno 2003, desunto dai dati ufficiali.

Sono state ribadite le peculiarità già evidenziate nella stesura del patto per l'anno 2003.

Per quanto riguarda la previsione cumulativa di cassa sono state seguite le stesse metodologie previste per l'anno 2003.

Ulteriori detrazioni dalle spese.

I componenti negativi del saldo (spese correnti) vengono depurati degli importi relativi ai maggiori oneri del personale. L'articolo 2, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria statale) dispone, infatti, che i maggiori oneri di personale, per il biennio contrattuale 2002-2003, non siano considerati ai fini del calcolo del saldo finanziario. Gli enti pertanto potranno detrarre, nella determinazione del saldo effettivo per l'anno 2004, una quota, a titolo di recupero del differenziale tra i tassi di inflazione programmata e quella effettiva del biennio precedente (2002-2003), corrispondente allo 0,99% del "monte salari" dell'anno 2002, derivante dalla rilevazione del conto annuale 2002. Per la metodologia di calcolo da seguire per determinare la percentuale sopra indicata, è stato fatto rinvio alla circolare del ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2004, n. 5 (Allegato D/04).

#### **DIFFERENZE NEL CALCOLO DEL SALDO PER LE PROVINCE RISPETTO AL 2003**

Ci sono stati alcuni aggiustamenti per il corretto calcolo, da parte delle Province, della quota di spese, da detrarre dal calcolo del saldo finanziario, corrispondente al mancato gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 60, 1° comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In particolare la quota da detrarre per l'anno 2004 corrisponde alla quota detratta nell'anno 2003 incrementata della media degli aumenti riscontrati nel quadriennio 1999-2002, sulla base dei dati acquisiti dall'ANIA.

Di seguito i modelli utilizzati per il calcolo del saldo finanziario per province e comuni.

Provincia di			
Codici	ENTRATE	Accertamenti 2001	Riscossioni 2001
E	<b>Entrate finali (titoli 1°, 2°, 3° e 4°)</b>		
	<i>a detrarre:</i>		
E1	trasferimenti correnti dallo Stato (Tit. II, cat. 1a)		
E2	trasferimenti correnti dall'U.E. (Tit. II, cat. 4a)		
E3	trasferimenti correnti dagli altri enti partecipanti al p.s.i. e trasferimenti da enti non partecipanti al patto (Tit. II, cat. 2a, 3a, e cat 5a)		
E4	proventi dalla dismissione di beni immobili e finanziari (Tit. IV, parte cat. 1a)		
E5	trasferimenti in c/capitale dallo Stato (Tit. IV, cat.2a)		
E6	trasferimenti in c/capitale dall'U.E. (Tit. IV, parte cat. 4a)		
E7	trasferimenti in c/cap. dagli altri enti partecipanti al p.s.i. (Tit. IV, cat. 3a e parte 4a)		
E8	riscossione di crediti (Tit. IV, cat. 6a)		
<b>En</b>	<b>Entrate finali nette (E - E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8)</b>		

Codici	SPESE	Impegni 2001	Pagamenti 2001
S	<b>Spese correnti (titolo 1°)</b>		
	<i>a detrarre:</i>		
S1	spese per interessi passivi		
S2	spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dell'U.E.		
S3	spese eccezionali per calamità naturali		
S4	spese non ripetitive sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000		
S5	spese eccezionali per lo svolgimento di elezioni amministrative		
S6	spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali assegnati		
S7	spese con finanziamento a destinazione vincolata		
S8	quota di spese corrispondenti al mancato gettito imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile circolazione veicoli a motore (d.lgs. 446/1997, art. 60, comma 1)		
S9	spese per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale (nei limiti dei finanziamenti allo scopo ricevuti), nonché una quota di spese per il biennio contrattuale 2002-2003, pari allo 0,99% del monte salari dell'anno 2002		
S10	quota di spese - solo per il calcolo saldo finanziari di cassa - corrispondente ai crediti compresi nel Titolo I e nel Titolo III dell'entrata - maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti partecipanti al p.s.i.		
<b>Sn</b>	<b>Spese correnti nette (S - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10)</b>		

<b>Sf 01</b>	<b>SALDO FINANZIARIO 2001 (En - Sn)</b>		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2002		
	Miglioramento del 7%		
<b>Sf 03</b>	<b>SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2003</b>		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2003		
<b>Sf 04</b>	<b>SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2004</b>		

Comune di		(Pv. di	)	
Codici	ENTRATE	Accertamenti 2001	Riscossioni 2001	
E	<b>Entrate finali (titoli 1°, 2°, 3° e 4°)</b>			
	<i>a detrarre:</i>			
E1	trasferimenti correnti dallo Stato (Tit. II, cat. 1a)			
E2	trasferimenti correnti dall'U.E. (Tit. II, cat. 4a)			
E3	trasferimenti correnti dagli altri enti partecipanti al p.s.i. e trasferimenti da enti non partecipanti al patto (Tit. II, cat. 2a, 3a, e cat 5a)			
E4	proventi dalla dismissione di beni immobili e finanziari (Tit. IV, parte cat. 1a)			
E5	trasferimenti in c/capitale dallo Stato (Tit. IV, cat. 2a)			
E6	trasferimenti in c/capitale dall'U.E. (Tit. IV, parte cat. 4a)			
E7	trasferimenti in c/cap. dagli altri enti partecipanti al p.s.i. (Tit. IV, cat. 3a e parte 4a)			
E8	riscossione di crediti (Tit. IV, cat. 6a)			
<b>En</b>	<b>Entrate finali nette (E - E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8)</b>			

Codici	SPESE	Impegni 2001	Pagamenti 2001	
S	<b>Spese correnti (titolo 1°)</b>			
	<i>a detrarre:</i>			
S1	spese per interessi passivi			
S2	spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dell'U.E.			
S3	spese eccezionali per calamità naturali			
S4	spese eccezionali per elezioni amministrative			
S5	spese non ripetitive sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000			
S6	spese derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. 49/1996 e ss. mm.			
S7	spese con finanziamento a destinazione vincolata			
S8	spese per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale (nei limiti dei finanziamenti allo scopo ricevuti), nonché una quota di spese per il biennio contrattuale 2002-2003, pari allo 0,99% del monte salari dell'anno 2002			
S9	quota di spese - solo per il calcolo del saldo finanziario di cassa - corrispondente ai crediti compresi del Titolo I e nel Titolo III dell'entrata - maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti partecipanti al patto			
<b>Sn</b>	<b>Spese correnti nette (S - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9)</b>			

<b>Sf 01</b>	<b>SALDO FINANZIARIO 2001 (En - Sn)</b>		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2002		
<b>Sf 03</b>	<b>SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2003</b>		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2003		
<b>Sf 04</b>	<b>SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2004</b>		

## **PREVISIONE CUMULATIVA DI CASSA E SALDI PERIODICI**

Anche per l'anno 2004 gli enti hanno provveduto a compilare un modello esplicativo della previsione cumulativa di cassa, indicante i saldi periodici cumulati al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre.

Valgono gli stessi criteri previsti per l'anno 2003.

In particolare i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti anche a fornire i dati effettivi alla fine di ogni periodo di riferimento, sia in termini di competenza che di cassa.

È stata introdotta una novità, ai fini di coordinamento della finanza pubblica e per gli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: è stato richiesto, esclusivamente alle Province ed ai Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, di produrre i prospetti relativi ai saldi infra annuali evidenziando anche i dati relativi al primo trimestre dell'anno 2004.

Rimangono confermati gli obblighi dei revisori e le modalità di raccolta ed invio dati relativi al patto di stabilità da parte del Servizio finanza locale.

## **SANZIONI**

In materia di penalizzazioni è stato deciso di espungere quella che comportava la riduzione del 10% rispetto all'anno precedente, delle spese per acquisto di beni e servizi in quanto troppo onerosa per gli enti locali e con notevoli ricadute sui cittadini. Rimangono quelle relative ai divieti di assunzione di personale e di ricorso all'indebitamento per investimenti. Le sanzioni decorrono dal 2005.

## **MONITORAGGIO**

Nell'anno 2004 è stato attivato un servizio web, predisposto dall'Insiel Spa - Informatica per il sistema degli Enti locali -, per la trasmissione in modalità telematica dei dati relativi al patto di stabilità interno. Gli enti possono compilare i modelli ed inviarli alla Regione mediante procedure allo scopo predisposte, utilizzando sia la rete locale dei servizi statistici della Regione, che il protocollo internet. Ciò ha favorito una semplificazione amministrativa ed ha permesso una maggiore rapidità nella trasmissione delle informazioni. Inoltre ha consentito di poter disporre di una banca dati per eventuali future elaborazioni.

## **RISULTATI DEL PATTO DI STABILITÀ PER L'ANNO 2004**

Nell'anno 2004 tre enti non hanno rispettato i vincoli posti dal patto, uno in termini sia di cassa che di competenza, uno in termini di sola cassa, uno in termini di sola competenza. Le cause che hanno determinato il mancato rispetto sono prevalentemente da ascrivere al verificarsi di anticipo di incassi

avvenuti alla fine del 2003 invece che all'inizio del 2004, nonché a pagamenti nell'anno 2004 di arretrati relativi alla corresponsione ai dipendenti del fondo sulla produttività relativo ad anni precedenti o ancora a entrate di natura eccezionale verificatesi nel 2001 e che hanno reso difficile il raggiungimento di quel saldo negli anni successivi. Gli enti, comunque, si sono attenuti a quanto previsto dall'articolo 4, del decreto n. 096/Pres., del 30/03/2003, in materia di penalizzazioni

Per quanto riguarda il monitoraggio effettuato sui saldi finanziari periodici di cassa, si è potuta riscontrare una soddisfacente corrispondenza tra il saldo programmato e quello effettivo. In alcuni casi, soprattutto nei comuni di medie dimensioni, non è stato raggiunto un saldo di periodo. Lo scostamento è stato comunque riassorbito nel periodo successivo. I dati relativi ai saldi programmatici e definitivi per l'anno 2004, ai saldi periodici di cassa per l'anno 2004, sono evidenziati negli allegati prospetti.

	<b>SALDI FINANZIARI ANNO 2004</b>			
	<b>SALDO PROGRAMMATO 2004</b>		<b>SALDO EFFETTIVO 2004</b>	
	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
<b>PROVINCE</b>				
GORIZIA	337	-434	516	2.512
PORDENONE	6.014	7.341	8.639	9.706
TRIESTE	947	3.908	4.674	5.316
UDINE	6.900	10.582	15.041	21.018
<b>COMUNI Prov. Trieste</b>				
Duino Aurisina	-1.415	-1.225	-1.195	-807
Muggia	-2.076	-2.096	-457	1.053
San Dorligo della Valle	-354	-376	-92	-141
Trieste	-37.263	-52.330	-31.329	-33.084
<b>COMUNI Prov. Gorizia</b>				
Cormons	-785	116	-370	235
Gorizia	-7.297	-4.947	-8.195	-4.863
Gradisca d'Isonzo	-146	111	-107	179
Grado	-229	830	-4	838
Monfalcone	-745	10	2.826	4.417
Ronchi dei Legionari	-770	103	-260	112
San Canzian d'Isonzo	-902	-815	-897	-629
Staranzano	-787	-888	-551	-130



	<b>SALDI FINANZIARI ANNO 2004</b>			
<b>COMUNI Prov. Pordenone</b>	<b>SALDO PROGRAMMATO 2004</b>		<b>SALDO EFFETTIVO 2004</b>	
	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
Aviano	-291	63	-385	-610
Azzano Decimo	-2.460	-1.571	890	1.434
Brugnera	117	539	696	1.041
Caneva	-138	-1.210	3.244	2.998
Casarsa della Delizia	-775	-2.623	-453	-598
Cordenons	-1.339	-1.684	-159	1.035
Fiume Veneto	-239	-608	2.200	495
Fontanafredda	-453	-924	-431	-330
Maniago	-1.042	7	285	1.427
Pasiano di Pordenone	460	379	562	535
Porcia	-955	-191	-785	130
Pordenone	-1.096	2.341	-400	6.414
Prata di Pordenone	-393	0	-210	223
Sacile	14	116	572	1.175
San Vito al Tagliamento	-890	-4.372	-745	280
Sesto al Reghena	836	653	859	1.178
Spilimbergo	-482	-209	-777	-949
Zoppola	-218	-760	1.848	1.599

	<b>SALDI FINANZIARI ANNO 2004</b>			
<b>COMUNI Prov. Udine</b>	<b>SALDO PROGRAMMATO 2004</b>		<b>SALDO EFFETTIVO 2004</b>	
	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
Buja	-739	-433	-353	-369
Campoformido	-336	-85	-155	12
Cervignano del Friuli	-917	-1.177	-765	-1.103
Cividale del Friuli	-2.063	-1.957	-1.925	-1.560
Codroipo	-1.387	-519	-1.197	-313
Fagagna	-519	-193	-366	-55
Gemona del Friuli	-1.735	-936	-393	-830
Latisana	-191	-356	-22	290
Lignano Sabbiadoro	2.048	3.682	3.316	4.470
Majano	-712	-683	-491	-346
Manzano	3	79	107	116
Martignacco	-182	-218	544	1.019
Palmanova	-553	-102	-536	-375
Pasian di Prato	-385	99	-134	438
Pavia di Udine	-541	-578	-345	-264
Povoletto	-706	-488	-707	-423
Pozzuolo del Friuli	-594	-713	-574	-672
Remanzacco	-468	-93	-287	-40
San Daniele del Friuli	-150	97	231	622
San Giovanni al Natisone	283	200	489	465
San Giorgio di Nogaro	-317	-362	964	105

COMUNI Prov. Udine	SALDI FINANZIARI ANNO 2004			
	SALDO PROGRAMMATO 2004		SALDO EFFETTIVO 2004	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Tarcento	-1.168	-782	-1.072	-734
Tarvisio	-444	-540	-267	-512
Tavagnacco	256	-196	610	1.736
Tolmezzo	-879	354	-448	570
Tricesimo	1.159	684	1.856	1.829
Udine	-12.392	-5.863	-10.290	-4.831

SALDI PERIODICI DI CASSA ANNO 2004								
PROVINCE	SALDO AL 30/03		SALDO AL 30/06		SALDO AL 31/09		SALDO AL 31/12	
	Programmato	Effettivo	Programmato	Effettivo	Programmato	Effettivo	Programmato	Effettivo
GORIZIA		-171	-1.217	601	-379	732	-432	2.246
PORDENONE		809	3.200	4.269	5.100	7.407	7.341	9.706
TRIESTE		2.257	1.800	2.432	2.500	2.938	3.908	5.316
UDINE		1.886	4.164	6.249	8.590	10.743	10.582	21.018
<b>COMUNI pop. sup. 5.000 ab.</b>								
Gorizia			-3.487	-3.146	-3.661	-3.510	-4.947	-4.863
Monfalcone			-3.358	-3.344	-2.109	1.270	10	163
Cordenons			-1.940	-794	-1.690	-616	-1.684	-159
Pordenone			-9.000	-8.917	-4.500	-4.102	2.341	6.419
Sacile			-220	-1.151	109	245	116	572
Trieste		-14.245	-37.321	-29.526	-39.396	-25.326	-52.330	-33.084
Udine		-6.017	-8.000	-6.982	-8.500	-5.577	-5.863	-4.780

I dati di cassa relativamente al periodo 01/01/2004 - 31/03/2004, sono stati richiesti solo ai Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti ed alle Province. Sono stati forniti solo i dati effettivi in quanto la richiesta è stata successiva all'approvazione del Regolamento regionale che è avvenuta il 30 marzo 2004 e pertanto non aveva più significato richiedere il dato programmato.

Ente	popol.al 31/12/02	saldo progr. Comp.	saldo definitivo Comp.	differenza	differenza % su obiettivo progr. Compet.	saldo progr. Cassa	saldo definitivo Cassa	differenza	differenza % su obiettivo progr. Cassa	rapporto % tra progr. di cassa e comp.
TARVISIO	5.078	-281	-267	14	5,00	-539	-512	27	5,00	191,76
POVOLETTO	5.366	-706	-707	1	0,14	-488	-423	65	13,40	69,15
MARTIGNACCO	5.391	-182	544	726	398,72	-218	1.019	1.237	567,64	119,65
SESTO AL REGHENA	5.447	836	859	23	2,78	653	1.178	525	80,48	78,09
PAVIA DI UDINE	5.537	-363	-345	18	5,00	-278	-264	14	5,00	76,52
REMANZACCO	5.610	-468	-287	181	38,73	-93	-40	53	56,82	19,78
SAN GIOVANNI AL NATISONE	5.763	283	489	206	72,97	200	465	265	132,30	70,81
MAJANO	5.946	-712	-491	221	31,00	-683	-346	337	49,35	96,01
SAN DORLIGO DELLA VALLE	5.947	-354	-92	262	73,99	-376	-141	235	62,48	106,25
SAN CANZIAN D'ISONZO	5.959	-902	-897	5	0,57	-815	-629	186	22,80	90,32
FAGAGNA	6.101	-519	-366	153	29,48	-193	-55	138	71,45	37,12
POZZUOLO DEL FRIULI	6.391	-594	-574	20	3,32	-713	-672	41	5,71	120,04
LIGNANO SABBIAORO	6.625	2.048	3.316	1.268	61,90	3.682	4.470	788	21,41	179,76
STARANZANO	6.731	-787	-551	236	30,02	-888	-130	758	85,37	112,83
BUIA	6.758	-739	-353	386	52,23	-433	-389	44	10,09	58,55
GRADISCA D'ISONZO	6.803	-146	-107	39	26,87	111	179	68	61,27	-75,86
MANZANO	6.872	3	107	104	3.659,63	79	116	37	47,32	2766,67
PRATA DI PORDENONE	7.128	-393	-210	183	46,52	0	223	223	22.300,00	0,00
CAMPOFORMIDO	7.249	-336	-155	181	53,84	-85	12	97	114,07	25,39
SAN GIORGIO DI NOGARO	7.342	-317	964	1.281	404,24	-362	105	467	129,00	114,29
TRICESIMO	7.344	2.144	1.856	288	13,43	2.129	1.829	300	14,09	99,29
PASIANO DI PORDENONE	7.444	460	562	102	22,15	379	535	156	41,34	82,27
CORMONS	7.626	-784	-370	414	52,82	116	235	119	103,04	-14,76
SAN DANIELE DEL FRIULI	7.932	-149	231	380	254,54	98	622	524	536,55	-65,37
ZOPPOLA	8.092	-218	1.848	2.066	948,08	-760	1.599	2.359	310,39	348,79
CASARSA DELLA DELIZIA	8.151	-775	-453	322	41,53	-2.623	-598	2.025	77,20	338,59
BRUGNERA	8.180	117	696	579	496,47	539	1.041	502	93,19	461,79
PASIAN DI PRATO	8.713	-385	-134	251	65,22	99	438	339	343,94	-25,61
TARCENTO	8.780	-1.168	-1.072	96	8,26	-782	-734	48	6,15	66,94
GRADO	8.805	-229	-4	225	98,26	830	838	8	0,95	-361,72
DUINO-AURISINA	8.825	-1.415	-1.195	220	15,54	-1.225	-807	418	34,14	86,61
FONTANAFREDDA	9.652	-453	-431	22	4,78	-924	-330	594	64,30	204,19
FIUME VENETO	10.307	-239	2.200	2.439	1.020,67	-608	495	1.103	181,35	254,63
TOLMEZZO	10.604	-881	-448	433	49,15	354	570	216	61,08	-40,16
GEMONA DEL FRIULI	11.056	-1.735	-393	1.342	77,35	-936	-830	106	11,31	53,94
RONCHI DEI LEGIONARI	11.234	-770	-260	510	66,21	103	112	9	8,31	-13,44
SPILIMBERGO	11.307	-482	-93	389	80,71	-209	-177	32	15,51	43,45
MANIAGO	11.312	-1.042	285	1.327	127,35	7	1.427	1.420	21.388,62	-0,64
CIVIDALE DEL FRIULI	11.448	-2.063	-1.925	138	6,70	-1.957	-1.560	397	20,28	94,85
LATISANA	12.248	-191	-22	169	88,45	-357	290	647	181,27	187,29
CERVIGNANO DEL FRIULI	12.421	-917	-765	152	16,56	-1.177	-1.103	74	6,28	128,36
TAVAGNACCO	12.780	256	610	354	138,15	-196	1.736	1.932	986,63	-76,44
AZZANO DECIMO	13.108	-2.460	890	3.350	136,18	-1.571	1.434	3.005	191,30	63,84
MUGGIA	13.328	-2.076	-457	1.619	77,99	-2.096	1.053	3.149	150,24	100,96
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	13.447	-890	-745	145	16,25	-4.372	280	4.652	106,40	491,48
PORCIA	13.884	-955	-785	170	17,78	-191	130	321	168,23	19,96
CODROIPO	14.601	-1.387	-1.197	190	13,73	-519	-313	206	39,69	37,41

Ente	popol.al 31/12/02	saldo progr. Comp.	saldo definitivo Comp.	differenza	differenza % su obiettivo progr. Compet.	saldo progr. Cassa	saldo definitivo Cassa	differenza	differenza % su obiettivo progr. Cassa	rapporto % tra progr. di cassa e comp.
CORDENONS	17.290	-1.339	-159	1.180	88,13	-1.684	1.035	2.719	161,45	125,79
SACILE	18.715	14	572	558	3.919,64	116	1.175	1.059	915,22	813,33
MONFALCONE	27.159	-745	2.826	3.571	479,18	10	4.417	4.407	44.070,00	-1,40
GORIZIA	36.796	-7.297	-6.195	1.102	15,10	-4.947	-4.863	84	1,69	67,79
PORDENONE	49.869	-1.096	-400	696	63,50	2.341	6.414	4.073	173,95	-213,66
UDINE	95.799	-12.392	-10.290	2.102	16,96	-5.863	-4.831	1.032	17,61	47,32
Provincia di GORIZIA	139.521	337	516	179	53,11	-434	2.512	2.946	679,21	-128,69
TRIESTE	212.795	-37.263	-31.329	5.934	15,92	-52.330	-33.084	19.246	36,78	140,43
Provincia di TRIESTE	243.903	947	4.674	3.727	393,52	3.908	5.316	1.408	36,03	412,65
Provincia di PORDENONE	289.540	6.014	8.639	2.625	43,64	7.341	9.706	2.365	32,21	122,06
Provincia di UDINE	523.548	6.900	15.041	8.141	118,00	10.582	21.018	10.436	98,62	153,38

Il miglioramento del saldo di competenza rispetto all'obiettivo programmato è compreso tra l'1 e il 10% per 8 enti; tra il 10% e il 20% per 6 enti; tra il 20% e il 50% per 11 enti; i restanti hanno registrato miglioramenti superiori al 50%.

Il miglioramento del saldo di cassa rispetto all'obiettivo programmato è compreso tra l'1% e il 10% per 8 enti; tra il 10% e il 20% per 9 enti, tra il 20% il 50% per 11 enti; i restanti hanno registrato miglioramenti superiori al 50%.

### 3.4.3 ANNO 2005

#### NORMATIVA

Per l'anno 2005 la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, (legge finanziaria regionale per l'anno 2005) ha disposto, all'articolo 2, commi 58 e 59, che con Regolamento regionale, da adottarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo, fossero individuati gli enti locali tenuti al rispetto del patto, determinati i criteri e le modalità per il concorso degli stessi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione all'anzidetto patto e definite le modalità del relativo monitoraggio.

In attuazione del disposto di cui alla legge finanziaria è stato emanato il seguente regolamento e la circolare esplicativa:

- Decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005;
- Circolare prot. n. 5126/5.1.3 del 30 marzo 2005;

Nell'anno 2005 è stata abbandonata la logica dei saldi, così come previsto anche nella finanziaria statale, e sono stati invece posti dei limiti all'aumento della spesa, corrente ed in conto capitale.

Rispetto alla normativa statale però sono stati apportati dei correttivi: innanzitutto la percentuale di accrescimento è stata prevista per tutti nella misura più alta (11,5%) e sono state portate in detrazione numerose voci alla parte in conto capitale. Infatti gli enti che nel triennio non avevano avuto una particolare espansione della spesa in conto capitale, avrebbero dovuto applicare la percentuale di aumento su una media bassa, con la conseguenza di bloccare progetti di investimento già approvati.

#### **DESTINATARI**

Inizialmente i destinatari del patto erano le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti. Sono state escluse le Comunità montane e le Unioni di Comuni, sottoposte invece al patto dalla normativa statale. La legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 ha previsto la soppressione delle dieci precedenti Comunità montane e l'istituzione di nuove quattro Comunità, e per la zona del Carso il trasferimento delle funzioni prima esercitate dall'omonima Comunità alle Province di Gorizia e di Trieste. Le comunità montane sono state, pertanto escluse dalle regole per l'anno 2005, poiché non era possibile avere un consuntivo approvato di riferimento, considerato che le predette quattro Comunità hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2003, quindi solo per nove mesi. Sono state, inoltre escluse le Unioni di Comuni perché non raggiungevano il limite di popolazione di 10.000 abitanti;

Successivamente la normativa statale è intervenuta con la legge 88 del 31 maggio 2005 che ha esonerato dall'obbligo del patto di stabilità i Comuni fino a 5.000 abitanti. La Regione ha provveduto a modificare di conseguenza il Regolamento n. 077/Pres. con successivo regolamento n. 0256/Pres. del 5 agosto 2005.

#### **CRITERI**

Il complesso delle spese correnti e in conto capitale, determinato come sotto specificato, non poteva essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento.

Per l'individuazione della spesa media del triennio si è tenuto conto della media degli impegni in conto competenza e della media dei pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Il complesso delle spese è stato calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa quale somma tra le spese correnti e le spese in conto capitale al netto di:

- a) spese di personale;
- b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti;

- c) spese per trasferimenti destinati ad altre pubbliche amministrazioni;
- d) spese connesse agli interventi obbligatori a favore di minori;
- e) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle per la salvaguardia del territorio da calamità naturali e quelle per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione di stato di emergenza;
- f) spese per elezioni amministrative;
- g) spese con finanziamento a destinazione vincolata, nei limiti del contributo assegnato;
- h) spese derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni ai sensi dell'articolo 41 bis della L.R. 49/1996 e successive modificazioni;
- i) spese derivanti agli enti capofila per la gestione di funzioni per conto di altri enti gli enti (in tal caso gli enti interessati sono tenuti ad indicare, al momento della redazione del prospetto per il calcolo delle spese, la disposizione o il provvedimento legislativo o amministrativo di individuazione di "ente capofila" per la gestione di funzioni per conto di altri enti);
- j) spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale; sono pertanto da escludere non solo le spese sostenute con i finanziamenti comunitari, ma anche quelle collegate agli stessi interventi e finanziate dallo Stato e/o dalla Regione, dalla Provincia e dallo stesso ente locale;
- k) spese in conto capitale derivanti da interventi finanziati dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici o privati, nei limiti del contributo assegnato;
- l) spese in conto capitale derivanti da interventi finanziati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia con contributi in annualità, in misura proporzionale all'incidenza del contributo sull'investimento;

Gli enti potevano eccedere il limite di spesa come sopra stabilito nel caso di:

- ⇒ spese non ripetitive di parte corrente sostenute mediante l'utilizzo di avanzo di amministrazione;
- ⇒ spese di investimento finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché con erogazioni a titolo gratuito e liberalità, con avanzo di amministrazione e con avanzo economico.

Per le sole Province il limite di spesa stabilito dall'articolo 2, è ulteriormente incrementato di una somma corrispondente all'incremento medio, su base 2000, del mancato gettito dell'imposta sulle

assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, registrato nel triennio 2001-2003. I dati vengono acquisiti dall'ANIA.

La legge n. 88/2005 sopra richiamata e di conseguenza il Regolamento regionale n. 0256/Pres. sono intervenuti, inoltre, prevedendo ulteriori detrazioni dalle spese ed, in particolare:

- ⇒ spese per elezioni amministrative, nonché spese per oneri derivanti da sentenze che originano debiti fuori bilancio;
- ⇒ spese con finanziamento a destinazione vincolata nei limiti del contributo assegnato, comprese le spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti trasferimenti attribuiti dalla Regione.

È stato inoltre previsto che gli enti locali che avessero registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale (al netto delle detrazioni indicate nell'allegato 2) al DPRReg. n. 077/Pres. del 22/03/2005) superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 (al netto delle detrazioni indicate nell'allegato 2) al DPRReg. n. 077/Pres. del 22/03/2005) potevano assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente avesse esercitato tale facoltà, la percentuale di accrescimento sarebbe stata applicata alla spesa corrente ed ai pagamenti per spese in conto capitale.

Si riporta il modello utilizzato dagli enti per il calcolo dell'obiettivo programmato di spesa.

CALCOLO DELL'OBBIETTIVO PROGRAMMATICO PER L'ANNO 2005							
Codici	Spese	Pagamenti (competenza+residui)			Impegni		
		2001	2002	2003	2001	2002	2003
<b>SCorrenti</b>	<b>TOTALE TITOLO I</b>						
<b>a detrarre</b>							
S1	Spese per il personale						
S2	Spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche						
S3	Spese connesse agli interventi obbligatori a favore di minori						
S4	Spese per calamità naturali come definite all'art. 3, c. 1, lett. e) del Regolamentoo						
S5	Spese per elezioni amministrative e spese per oneri derivanti da sentenze che originano debiti fuori bilancio						
S6	Spese con finanziamento a destinazione vincolata nei limiti del contributo assegnato, comprese le spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti trasferimenti dalla Regione						
S7	Spese derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni (art. 41 bis LR 49/1996)						
S8	Spese derivanti agli enti capofila per la gestione di funzioni per conto di altri enti						
<b>SCorNette</b>	<b>SPESE CORRENTI NETTE (Scor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8)</b>						
<b>SCapitale</b>	<b>TOTALE TITOLO II</b>						
<b>a detrarre</b>							
S9	Spese per partecipazioni azionarie						
S10	Spese per acquisizioni di attività finanziarie						
S11	Spese per conferimenti di capitale						
S12	Spese per concessione di crediti						
S13	Spese per trasferimenti in conto capitale ad Amministrazioni pubbliche						
S14	Spese per calamità naturali come definite all'art. 3, c. 1, punto e) del Regolamentoo						
S15	Spese per interventi cofinanziati dalla UE come definite all'art. 3, c. 1, punto j) del Regolamentoo						
S16	Spese derivanti da interventi finanziati dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici o privati, nei limiti del contributo assegnato						
S17	Spese derivanti da interventi finanziati da contributi in annualità come definite all'art. 3, c. 1, lett. l) del Regolamentoo						
<b>SCapNette</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCapitale - S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)</b>						
<b>TotSpeseN</b>	<b>TOTALE SPESE NETTE SOGGETTE AL PATTO (SCorNette + SCapNette)</b>						
<b>SMT</b>	<b>SPESA MEDIA DEL TRIENNIO</b>						
INCR 05	Incremento dell'11,5% per il 2005						
<b>OP 2005</b>	<b>OBBIETTIVO PROGRAMMATICO PER IL 2005 (SMT + INCR 05)</b>						
In aggiunta							
S18	Eventuali spese non ripetitive di parte corrente sostenute con avanzo di amministrazione						
S19	Eventuali spese in conto capitale sostenute con proventi derivanti da alienazione di immobili, mobili, erogazioni a titolo gratuito e liberalità, con avanzo di amministrazione e con avanzo economico						
S20	(SOLO PER LE PROVINCE) somma corrispondente all'incremento medio su base 2000, del mancato gettito dell'imposta sulla RC auto						
<b>CS 05</b>	<b>COMPLESSO SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE SOSTENIBILI PER RAGGIUNGERE L'OBBIETTIVO DEL PATTO (OP 2005 + S18 + S19 + S20)</b>						



## **PREVISIONE CUMULATIVA DI CASSA**

Le province ed i comuni devono predisporre, sempre entro il mese di aprile, una previsione cumulativa annuale, articolata per i periodi gennaio – giugno e luglio – settembre, redatta in termini di cassa, del complesso delle spese. È evidente che la previsione di un periodo non potrà mai essere inferiore a quella del periodo precedente, essendo cumulata.

Ai fini del monitoraggio periodico viene richiesto l'invio dei dati a consuntivo relativi al primo trimestre alle Province ed ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e non 60.000 come per l'anno 2004. Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti rimane confermato l'invio dei dati alla fine dei periodi di giugno, settembre e dicembre.

Rimangono confermati gli obblighi dei revisori, le modalità di raccolta ed invio dati relativi al patto di stabilità da parte del Servizio finanza locale.

Per quanto riguarda il monitoraggio è stato aggiornato il sistema web con in nuovi criteri.

## **SANZIONI**

Nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità gli enti sono soggetti alle stesse penalizzazioni previste per l'anno 2004. L'unica novità introdotta riguarda le procedure di mobilità interna tra enti che non rilevano ai fini del blocco di assunzioni a tempo indeterminato in caso di mancato rispetto.

## **RISULTATI DEL PATTO DI STABILITÀ PER L'ANNO 2005**

Non hanno rispettato il patto dell'anno 2005 quattro enti, due sia in termini di cassa che di competenza, uno in termini di sola competenza, uno in termini di sola cassa. Gli enti si sono comunque attenuti a quanto previsto dall'articolo 4, del decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005, in materia di penalizzazioni.

Gli enti che avevano registrato dei problemi negli anni precedenti per il raggiungimento dell'obiettivo del saldo, dovuto soprattutto a tempistiche diverse per riscossioni e pagamenti, nonché ad entrate di natura eccezionale nell'anno di riferimento, hanno rispettato il patto nell'anno 2005.

Per quanto riguarda i flussi periodici dei pagamenti sono stati quasi sempre rispettati, solo in taluni enti non è stato rispettato un saldo di periodo ma lo scostamento è stato riassorbito nel periodo successivo, ad eccezione degli enti che hanno registrato il mancato rispetto annuale.

Ente	Ob. Spesa PROGRAMM. Cassa				Ob. Spesa PROGRAMM. Competenza		Spesa CONSUNTIVO Cassa		Spesa CONSUNTIVO Competenza	
	30/06/2005	30/09/2005	31/12/2005 (OP 2005)	CS 2005	31/12/2005 (OP 2005)	CS 2005	TotSpeseN	CS 2005	TotSpeseN	CS 2005
Provincia di UDINE	22.640	33.960	44.115	44.115	56.203	56.203	37.210	43.964	42.523	48.387
BUIA	2.500	2.900	3.391	3.391	3.680	3.680	2.740	3.371	2.400	3.027
CAMPOFORMIDO	3.010	4.140	4.526	4.526	4.925	4.925	3.927	4.498	3.719	4.423
CERVIGNANO DEL FRIULI	6.367	9.268	12.592	12.592	11.846	11.846	7.631	7.631	6.973	6.973
CIVIDALE DEL FRIULI	4.350	5.800	8.674	8.674	9.551	9.551	7.952	8.357	5.774	6.656
CODROIPO	6.500	9.000	10.908	10.908	9.737	9.737	7.308	7.308	8.011	8.011
FAGAGNA	2.400	3.200	3.666	3.666	3.720	3.720	2.073	3.095	2.126	3.175
GEMONA DEL FRIULI	2.900	4.270	5.512	5.512	7.265	7.265	5.451	5.451	6.442	6.442
LATISANA	6.950	7.850	8.794	8.794	9.301	9.301	7.013	7.811	7.303	7.999
LIGNANO SABBIAORO	15.005	20.503	20.369	20.369	22.244	22.244	22.958	23.125	19.237	19.926
MAJANO	2.277	2.978	3.503	3.503	3.838	3.838	2.773	3.144	2.887	3.201
MANZANO	3.373	4.337	4.819	4.819	6.442	6.442	3.039	3.754	2.480	4.276
MARTIGNACCO	1.796	2.535	4.504	4.504	4.434	4.434	3.466	3.466	3.574	3.574
MORTEGLIANO	1.898	3.019	3.712	3.712	4.004	4.004	3.668	3.668	3.473	3.660
PALMANOVA	3.000	3.500	3.780	3.786	3.968	6.998	3.150	3.195	2.211	2.592
PASIAN DI PRATO	2.734	4.101	5.472	5.472	5.323	5.323	4.779	4.899	5.198	5.510
PAVIA DI UDINE	3.250	3.300	3.373	3.373	4.309	4.309	2.568	3.054	2.994	3.480
POVOLETTO	1.449	2.231	3.238	3.388	3.647	3.897	3.085	3.085	3.326	3.326
POZZUOLO DEL FRIULI	1.952	2.839	3.677	3.677	3.868	3.868	3.511	3.524	3.570	3.695
REMANZACCO	2.213	3.173	3.630	3.630	4.003	4.003	3.365	3.365	3.414	3.414
SAN DANIELE DEL FRIULI	2.919	4.106	4.805	4.805	5.529	5.529	4.586	5.182	4.247	5.128
SAN GIORGIO DI NOGARO	3.270	4.200	4.682	4.682	4.335	4.335	3.986	4.110	3.730	4.149
SAN GIOVANNI AL NATISONE	2.751	3.474	4.052	4.052	3.923	3.923	2.563	2.632	2.517	2.853
TARCENTO	2.800	3.600	4.805	4.805	4.558	5.240	4.548	4.965	4.200	5.886
TARVISIO	3.654	5.066	5.379	6.479	5.643	6.934	4.336	4.851	4.752	5.640
TAVAGNACCO	5.671	8.434	9.224	9.224	9.687	9.687	6.740	8.795	6.718	9.537
TOLMEZZO	4.000	5.800	7.686	7.686	7.077	7.077	7.489	7.489	3.974	5.555
TRICESIMO	1.858	2.787	3.523	3.523	4.845	4.845	2.676	2.676	4.078	4.078
UDINE	50.000	65.000	71.325	71.325	77.517	77.517	60.204	68.119	65.853	70.152
Provincia di GORIZIA	6.497	9.230	10.933	10.933	10.849	10.849	9.587	10.140	9.511	10.103
CORMONS	2.550	3.680	4.139	4.139	4.012	4.012	3.708	3.876	3.039	3.497
GORIZIA	11.625	16.516	22.462	22.462	24.933	24.933	14.081	16.929	15.255	19.854
GRADISCA D'ISONZO	2.305	3.073	3.960	3.960	4.169	4.169	3.948	4.174	4.066	5.051
GRADO	7.000	8.500	11.498	11.498	13.119	13.119	11.114	11.114	11.121	11.121
MONFALCONE	18.260	21.773	24.417	24.417	22.350	22.350	24.016	28.716	20.413	25.575
RONCHI DEI LEGIONARI	4.528	3.600	8.128	8.128	8.331	8.331	5.376	5.376	5.109	5.109
SAN CANZIAN D'ISONZO	1.587	1.992	2.329	2.329	2.364	2.364	2.094	2.287	1.727	2.086
STARANZANO	2.000	2.800	3.972	3.972	3.206	3.206	2.716	2.716	2.323	2.323
Provincia di TRIESTE	8.000	11.000	15.607	17.231	18.832	20.412	12.970	25.133	16.968	31.853
DUINO-AURISINA	3.800	5.301	4.754	4.754	4.647	4.647	4.978	5.397	5.498	5.510
MUGGIA	7.260	9.080	10.200	10.200	8.983	8.983	7.898	8.465	8.005	8.643
SAN DORLIGO DELLA VALLE	2.055	3.082	3.797	3.797	4.962	4.962	3.526	3.797	3.707	4.165
TRIESTE	106.430	132.413	170.587	203.683	173.052	206.148	137.892	149.495	119.193	136.362
Provincia di PORDENONE	19.950	26.089	30.693	30.693	26.815	26.815	21.174	22.845	17.214	20.380
AVIANO	4.252	6.377	8.503	8.503	8.774	8.774	7.612	7.612	7.809	7.809

Ente	Ob. Spesa PROGRAMM. Cassa				Ob. Spesa PROGRAMM. Competenza		Spesa CONSUNTIVO Cassa		Spesa CONSUNTIVO Competenza	
	30/06/2005	30/09/2005	31/12/2005 (OP 2005)	CS 2005	31/12/2005 (OP 2005)	CS 2005	TotSpeseN	CS 2005	TotSpeseN	CS 2005
AZZANO DECIMO	6.200	8.700	10.668	10.668	9.981	9.981	7.531	7.531	9.152	9.152
BRUGNERA	3.700	5.000	5.066	5.066	7.054	7.054	7.653	8.044	6.550	8.076
CANEVA	2.833	3.891	4.367	4.367	5.246	5.246	3.997	4.082	3.109	3.430
CASARSA DELLA DELIZIA	3.090	3.540	4.118	4.118	4.051	4.051	2.875	2.995	2.690	3.435
CORDENONS	7.154	9.595	13.890	15.205	12.297	13.612	9.901	11.061	6.644	8.212
FIUME VENETO	3.455	4.920	6.237	6.237	7.137	7.137	5.987	6.167	6.561	7.366
FONTANAFREDDA	3.850	5.150	5.555	5.555	6.252	6.252	5.354	5.488	5.107	6.446
MANIAGO	3.094	6.187	9.281	9.281	7.755	7.755	6.724	6.724	6.620	6.620
PASIANO DI PORDENONE	4.250	5.120	5.920	5.920	8.020	8.020	4.144	4.144	7.478	7.478
PORCIA	4.214	8.041	9.768	10.721	10.631	12.669	7.400	7.400	7.001	7.001
PORDENONE	28.000	39.000	43.316	43.316	46.179	46.179	40.612	50.613	37.878	46.494
PRATA DI PORDENONE	3.300	3.900	4.220	4.220	5.861	5.861	4.202	4.274	3.947	4.470
ROVEREDO IN PIANO	1.746	2.447	3.239	3.461	3.274	3.496	2.052	2.363	2.736	3.386
SACILE	10.548	12.100	13.704	14.480	14.999	15.215	15.149	17.027	16.793	18.041
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	6.630	8.800	9.944	9.944	10.147	10.147	8.488	9.004	7.789	8.426
SESTO AL REGHENA	1.545	2.320	3.251	3.251	4.001	4.001	2.460	2.485	3.109	3.197
SPLIMBERGO	4.846	6.650	6.819	6.819	7.415	7.415	6.720	7.008	4.949	6.219
ZOPPOLA	3.000	4.000	5.131	5.131	5.945	5.945	4.162	4.353	5.246	5.973

Ente	popol. al 31/12/03	Ob. Spesa program. Cassa	Spesa consunt. Cassa	differenza	diff. % su obiettivo progr. Cassa	Ob. Spesa program. Competenza	Spesa consunt. Competenza	differenza	diff. % su obiettivo progr. competenza	rapporto % tra progr. di cassa e comp.
MORTEGLIANO	5.023	3.712	3.668	44	1,18	4.004	3.473	531	13,27	92,70
ROVEREDO IN PIANO	5.054	3.239	2.052	1.187	36,66	3.274	2.736	538	16,42	98,96
TARVISIO	5.055	5.379	4.336	1.043	19,39	5.643	4.752	891	15,78	95,33
POVOLETTO	5.410	3.238	3.085	153	4,71	3.647	3.326	321	8,80	88,78
PALMANOVA	5.420	3.780	3.150	630	16,67	3.968	2.211	1.757	44,27	95,28
MARTIGNACCO	5.437	4.504	3.466	1.038	23,04	4.434	3.574	860	19,40	101,57
SESTO AL REGHENA	5.553	3.251	2.460	791	24,32	4.001	3.109	892	22,29	81,24
PAVIA DI UDINE	5.614	3.373	2.568	805	23,85	4.309	2.994	1.315	30,51	78,27
REMANZACCO	5.680	3.630	3.365	265	7,30	4.003	3.414	589	14,72	90,68
SAN GIOVANNI AL NATISONE	5.821	4.052	2.563	1.489	36,75	3.923	2.517	1.406	35,84	103,30
SAN DORLIGO DELLA VALLE	5.994	3.797	3.526	271	7,14	4.962	3.707	1.255	25,29	76,53
SAN CANZIAN D'ISONZO	6.015	2.329	2.094	235	10,08	2.364	1.727	637	26,94	98,52
MAJANO	6.019	3.503	2.773	730	20,84	3.838	2.887	951	24,78	91,27
FAGAGNA	6.135	3.666	2.073	1.593	43,45	3.720	2.126	1.594	42,85	98,54
CANEVA	6.352	4.367	3.997	370	8,48	5.246	3.109	2.137	40,74	83,25
POZZUOLO DEL FRIULI	6.406	3.677	3.511	166	4,52	3.868	3.570	298	7,70	95,07
LIGNANO SABBIAADORO	6.683	20.369	22.958	-2.589	-12,71	22.244	19.237	3.007	13,52	91,57
STARANZANO	6.752	3.972	2.716	1.256	31,62	3.206	2.323	883	27,54	123,89
BUJA	6.765	3.391	2.740	651	19,21	3.680	2.400	1.280	34,78	92,16
GRADISCA D'ISONZO	6.776	3.960	3.948	12	0,30	4.169	4.066	103	2,46	94,99
MANZANO	6.864	4.819	3.039	1.780	36,94	6.442	2.480	3.962	61,50	74,81

Ente	popol. al 31/12/03	Ob. Spesa program. Cassa	Spesa consunt. Cassa	differenza	diff. % su obiettivo progr. Cassa	Ob. Spesa program. Competenza	Spesa consunt. Competenza	differenza	diff. % su obiettivo progr. competenza	rapporto % tra progr. di cassa e comp.
CAMPOFORMIDO	7.275	4.526	3.927	599	13,23	4.925	3.719	1.206	24,49	91,89
PRATA DI PORDENONE	7.292	4.220	4.202	18	0,43	5.861	3.947	1.914	32,65	72,01
SAN GIORGIO DI NOGARO	7.370	4.682	3.986	696	14,86	4.335	3.730	605	13,97	107,98
TRICESIMO	7.396	3.523	2.676	847	24,05	4.845	4.078	767	15,84	72,72
PASIANO DI PORDENONE	7.528	5.920	4.144	1.776	30,00	8.020	7.478	542	6,76	73,81
CORMONS	7.643	4.139	3.708	431	10,40	4.012	3.039	973	24,25	103,15
SAN DANIELE DEL FRIULI	7.965	4.805	4.586	219	4,56	5.529	4.247	1.282	23,19	86,90
ZOPPOLA	8.129	5.131	4.162	969	18,88	5.945	5.246	699	11,76	86,30
CASARSA DELLA DELIZIA	8.217	4.118	2.875	1.243	30,19	4.051	2.690	1.361	33,60	101,66
BRUGNERA	8.340	5.066	7.653	-2.587	-51,06	7.054	6.550	504	7,14	71,82
AVIANO	8.643	8.503	7.612	891	10,47	8.774	7.809	965	11,00	96,91
PASIAN DI PRATO	8.789	5.472	4.779	693	12,67	5.323	5.198	125	2,36	102,79
GRADO	8.812	11.498	11.114	384	3,34	13.119	11.121	1.998	15,23	87,64
DUINO-AURISINA	8.812	4.754	4.978	-224	-4,72	4.647	5.498	-851	-18,32	102,30
TARCENTO	8.890	4.805	4.548	257	5,35	4.558	4.200	358	7,86	105,42
FONTANAFREDDA	9.871	5.555	5.354	201	3,62	6.252	5.107	1.145	18,32	88,85
FIUME VENETO	10.503	6.237	5.987	250	4,00	7.137	6.561	576	8,07	87,38
TOLMEZZO	10.546	7.686	7.489	197	2,56	7.077	3.974	3.103	43,85	108,61
GEMONA DEL FRIULI	11.111	5.512	5.451	61	1,10	7.265	6.442	823	11,33	75,86
MANIAGO	11.431	9.281	6.724	2.557	27,55	7.755	6.620	1.135	14,63	119,68
RONCHI DEI LEGIONARI	11.437	8.128	5.376	2.752	33,86	8.331	5.109	3.222	38,67	97,56
SPILIMBERGO	11.473	6.819	6.720	99	1,46	7.415	4.949	2.466	33,26	91,97
CIVIDALE DEL FRIULI	11.525	8.674	7.952	722	8,32	9.551	5.774	3.777	39,55	90,81
LATISANA	12.464	8.794	7.013	1.781	20,25	9.301	7.303	1.998	21,48	94,55
CERVIGNANO DEL FRIULI	12.581	12.592	7.631	4.961	39,40	11.846	6.973	4.873	41,14	106,30
TAVAGNACCO	12.985	9.224	6.740	2.484	26,93	9.687	6.718	2.969	30,65	95,22
MUGGIA	13.257	10.200	7.898	2.302	22,57	8.983	8.005	978	10,89	113,55
AZZANO DECIMO	13.365	10.668	7.531	3.137	29,41	9.981	9.152	829	8,31	106,88
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	13.537	9.944	8.488	1.456	14,64	10.147	7.789	2.358	23,23	98,01
PORCIA	14.095	9.768	7.400	2.368	24,24	10.631	7.001	3.630	34,15	91,88
CODROIPO	14.792	10.908	7.308	3.600	33,00	9.737	8.011	1.726	17,72	112,03
CORDENONS	17.523	13.890	9.901	3.989	28,72	12.297	6.644	5.653	45,97	112,95
SACILE	19.111	13.704	15.149	-1.445	-10,55	14.999	16.793	-1.794	-11,96	91,37
MONFALCONE	27.496	24.417	24.016	401	1,64	22.350	20.413	1.937	8,67	109,25
GORIZIA	36.697	22.462	14.081	8.381	37,31	24.933	15.255	9.678	38,82	90,09
PORDENONE	50.494	43.316	40.612	2.704	6,24	46.179	37.878	8.301	17,98	93,80
UDINE	96.174	71.325	60.204	11.121	15,59	77.517	65.853	11.664	15,05	92,01
Provincia di GORIZIA	140.242	10.933	9.587	1.346	12,31	10.849	9.511	1.338	12,33	100,78
TRIESTE	211.547	170.587	137.892	32.695	19,17	173.052	119.193	53.859	31,12	98,58
Provincia di TRIESTE	242.620	15.607	12.970	2.637	16,89	18.832	16.968	1.864	9,90	82,87
Provincia di PORDENONE	293.709	30.693	21.174	9.519	31,01	26.815	17.214	9.601	35,80	114,46
Provincia di UDINE	526.144	44.115	37.210	6.905	15,65	56.203	42.523	13.680	24,34	78,49

Nell'anno 2005 gli enti hanno registrato miglioramenti rispetto all'ammontare di spesa programmato in base alle seguenti percentuali per la competenza:

dall'1% al 10% per 11 enti

dal 10% al 20% per 21 enti

dal 20% al 40% 24 per enti

oltre il 40% per 7 enti.

L'obiettivo di cassa è migliorato:

dall'1% al 10% per 20 enti

dal 10% al 20% per enti 17

dal 20% al 40% per 24 enti

oltre il 40 per due soli enti

#### **3.4.4 ANNO 2006**

##### **NORMATIVA**

Per l'anno 2006 la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria regionale per l'anno 2006) ha disposto, all'articolo 4, commi 45 e 46, che: "Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa pubblica, come concordati tra Stato e Regione nell'ambito dell'annuale stipula del patto medesimo, l'Amministrazione regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, con regolamento, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa nazionale, individua gli enti locali tenuti al rispetto dello stesso e determina, tenendo conto delle peculiarità degli enti medesimi, i vincoli, i criteri e le modalità per il loro concorso al perseguimento dei citati obiettivi." "L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel regolamento di cui al comma 45.";

In attuazione del disposto di cui alla legge finanziaria sono stati emanati il seguente atto regolamentare e circolari esplicative:

- Decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28 marzo 2006 ;
- Circolare prot. n. 7417/5.1.3 del 3 aprile 2006;
- Circolare prot. n. 7606 dell'8 giugno 2006.

## **DESTINATARI**

Gli enti soggetti al patto di stabilità per l'anno 2006 sono le Province, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Per le Comunità montane il dato cui fare riferimento è quello fornito dall'UNCEM, relativo all'anno 2004, che tiene conto della popolazione residente nei comuni classificati interamente montani e per quelli classificati parzialmente montani della sola quota di popolazione residente nella zona montana.

## **CRITERI**

Per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità hanno previsto il ritorno alla logica dei saldi, in controtendenza con gli obiettivi imposti a livello statale che invece si basavano sul contenimento della spesa. Gli anni precedenti la Regione ha di fatto preso a riferimento sempre la normativa statale per costruire le proprie regole sul patto di stabilità per gli enti locali, che venivano contrattate nell'ambito del patto di stabilità regionale. Per la prima volta la Regione ha deciso nel 2006 di discostarsi dalla normativa statale, che imponeva vincoli particolarmente stringenti, e del tutto lontani dalla logica creata a livello comunitario.

Nel contempo però gli enti locali della Regione sono stati chiamati ad assicurare ulteriori economie di spesa derivanti dall'accordo sancito in sede di conferenza unificata Governo, Regioni e Autonomie locali del 28 luglio 2005. Tale accordo è stato preso in relazione al contenuto dell'articolo 1, comma 98 della legge finanziaria statale per l'anno 2005 che ha previsto che, con Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata, venissero fissati criteri e limiti per le assunzioni di personale per il triennio 2005-2007. Tali misure erano finalizzate ad assicurare per le regioni e le autonomie locali la realizzazione di determinati importi di economie di spesa lorde per gli anni dal 2005 al 2008.

Tale accordo ha coinvolto anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome le quali sono state chiamate a concorrere insieme alle Regioni a statuto ordinario al contenimento della spesa pubblica. In particolare sono risultati applicabili alle predette Regioni speciali e Province autonome i punti 7) e 12) del predetto accordo. E' stato concesso, a differenza delle Regioni a statuto ordinario che hanno effettuato il solo contenimento della spesa di personale, di raggiungere l'obiettivo di risparmio anche mediante riduzione di altre voci di spesa corrente purché di natura strutturale.

A tali fini la Regione ha adottato il Decreto del Presidente della Regione n. 092/Pres. del 28/03/2006 avente ad oggetto "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso

delle province, dei comuni e delle comunità montane della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica”.

Il Regolamento contiene il calcolo del riparto dei risparmi tra gli enti locali, e le modalità di conseguimento degli stessi per il triennio 2006-2008.

È stato impostato un sistema di calcolo che tiene conto delle cessazioni dell'anno precedente, al fine di autorizzare un numero di assunzioni nell'anno successivo tali da assicurare il raggiungimento dell'ammontare di risparmio assegnato ad ogni singolo ente.

Tale sistema prevede anche delle modalità alternative e più semplificate per procedere ad assunzioni, fermo restando il conseguimento della quota di risparmio assegnato.

Si prevede inoltre che le economie di spesa possano essere conseguite su altre voci di spesa corrente, purché di natura strutturale e venire poi sommate alle economie derivanti dalla spesa di personale.

Il regolamento prende spunto dalle modalità di calcolo concordate in sede di Conferenza unificata del 24 novembre 2005 tra il Governo e le Regioni a statuto ordinario ed enti locali dei rispettivi territori, che hanno formato contenuto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2006.

Nello specifico quindi, il risparmio che è stato posto a carico di ogni singolo ente è stato determinato dalla seguente formula matematica:

numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato di ogni singolo ente al 31/12/2004 moltiplicato l'importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto di riferimento diviso il numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato del sub-comparto di riferimento.

I tre sub compartimenti sono quelli di Province, Comuni e Comunità montane.

I dati relativi alla consistenza numerica del personale sono stati desunti dal conto del personale dell'anno 2004, e corrispondono al totale generale della tabella 1): “Personale a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre”.

Il risparmio viene assicurato:

- prioritariamente ponendo un vincolo alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- mediante riduzioni di altre voci di spesa corrente di natura strutturale.

## **CALCOLO DEL SALDO PROGRAMMATICO**

Per quanto riguarda il patto di stabilità le nuove regole prevedono il miglioramento del saldo finanziario, per l'anno 2006, rispetto al saldo finanziario programmatico dell'anno 2004, aggiornato con il tasso di inflazione reale riscontrato negli anni 2004 e 2005, desunto dai dati ufficiali.

Il modello utilizzato è lo stesso dell'anno 2004.

### **Previsione cumulativa di cassa e saldi periodici**

Anche per l'anno 2006 gli enti hanno provveduto a compilare un modello esplicativo della previsione cumulativa di cassa, indicante i saldi periodici cumulati al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre.

Valgono gli stessi criteri previsti per l'anno 2003.

L'invio dei prospetti con i dati definitivi alla fine di ogni trimestre viene richiesto alle Province ed ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per l'invio a fini conoscitivi al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Rimangono confermati gli obblighi dei revisori, le modalità di raccolta ed invio dati relativi al patto di stabilità.

Nel sistema web "Finanza locale" sono stati riproposti i modelli relativi al calcolo saldo programmatico ed elaborati dei nuovi modelli riepilogativi.

## **SANZIONI**


Il meccanismo sanzionatorio è rimasto invariato rispetto al 2005.

### **3.4.5 ANDAMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ NEGLI ANNI DAL 2003 AL 2005**

Nell'anno 2003 il 98,4% degli enti soggetti (61) ha rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità (60 enti su 61); nel 2004 il 95% (58 enti su 61) e nel 2005 il 93,6% (59 enti su 63). Si ricorda che le regole del patto di stabilità nell'anno 2005 sono cambiate, passando da un meccanismo "per saldi" ad un meccanismo "per tetti di spesa".



Percentuali di rispetto negli anni




Nei grafici sottostanti viene data separata indicazione del rispetto in termini di cassa e di competenza.


Nel 2003 un solo ente non ha rispettato il patto sia in termini di cassa che di competenza.

Nel 2004 due enti non hanno rispettato l'obiettivo di cassa e due l'obiettivo di competenza.


Nel 2005 quattro enti non hanno rispettato l'obiettivo di cassa e due enti l'obiettivo di competenza. E' risultato quindi più difficoltoso il rispetto in termini di cassa nell'anno 2005 nel quale l'obiettivo era basato sui "tetti di spesa" e non per saldi.

Rispetto in termini di competenza





Il grafico sottostante evidenzia le percentuali di mancato rispetto negli anni dal 2003 al 2005 in relazione al totale degli enti soggetti al patto di stabilità. Si evidenzia un leggero aumento negli anni.



## 4. L'EVOLUZIONE DI ALCUNI INDICATORI NEGLI ANNI DAL 2002 AL 2005


Nel presente paragrafo si procede ad illustrare l'andamento di alcuni indicatori di virtuosità negli anni dal 2002 al 2005.

I dati sono stati desunti dai certificati di conto del bilancio dei relativi anni, così come inseriti dai Comuni nel programma "Bilanci Enti Locali" predisposto dall'Insiel.

### 4.1 ANDAMENTO DELLO STOCK DI DEBITO

#### 4.1.1 STOCK DI DEBITO PER I COMUNI

Viene calcolato l'aumento del debito rispetto all'anno precedente. In giallo sono indicati i comuni che non hanno debito, o più probabilmente non hanno dichiarato debito e quindi non hanno provveduto ad inserire i dati nel sistema web predisposto per i certificati di bilancio e di conto.



Nel 2002 il 56% dei comuni aveva aumentato il proprio debito rispetto all'anno precedente.


Nel 2003 il 58% dei comuni ha aumentato il proprio debito. Aumenta anche la percentuale di enti che non hanno debito che passa dall'8% del 2002 al 10%.

Nell'anno 2004 assistiamo invece ad una riduzione della percentuale dei comuni che hanno aumentato il debito a favore di quelli che lo hanno ridotto che rispettivamente passano al 46% ed al 43%.

Nell'anno 2005 si alza nuovamente la percentuale di comuni che hanno aumentato il debito (50%) e si riduce quella dei comuni che lo hanno ridotto 40%.


Di seguito viene analizzata la modificazione dello stock di debito per i comuni distinti per classi demografiche negli anni dal 2002 al 2005 e per le Province.

### COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 1.999 ABITANTI




La percentuale dei comuni che hanno aumentato il debito è più alta nel 2002 e nel 2003 (49%), scende nel 2004 (31%) per poi risalire nel 2005 (46%).

## COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA 2.000 E 4.999 ABITANTI




In questa classe demografica si riduce negli anni 2004 e 2005 la percentuale di comuni che hanno aumentato il loro debito rispetto al picco massimo dell'anno 2003 (60%).

## COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA 5.000 E 9.999 ABITANTI




In questa classe demografica gli enti hanno aumentato il loro debito è abbastanza costante negli anni; la percentuale più bassa è quella del 2005 (61%).

## COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA 10.000 E 14.999




In questa classe demografica il 2003 è l'anno in cui la percentuale dei comuni che hanno aumentato il debito si attesta su valori più alti (80%) per poi scendere nel 2004 e nel 2005 fino a raggiungere il 38%.

## COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI




Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti invece l'andamento è praticamente uguale negli anni dal 2002 al 2004 con un percentuale molto alta di comuni (86%) che hanno aumentato il loro debito; la percentuale scende di parecchio nel 2005 e si attesta al 57%.

#### 4.1.2 STOCK DI DEBITO E RAPPORTO DEBITO/PIL DELLE PROVINCE




Nel 2002 due province hanno aumentato il loro debito, così come nel 2003 e nel 2005; nel 2004 tutte le province hanno aumentato il loro debito.

Nel grafico seguente si può verificare l'andamento dell'ammontare dello stock di debito per le province negli anni dal 2002 al 2005. Gli importi sono in migliaia di euro. L'andamento è crescente.




Risulta crescente anche il rapporto debito/prodotto interno lordo






#### 4.1.3 STOCK DI DEBITO E RAPPORTO DEBITO/PIL DEI COMUNI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ.


Nella tabella sottostante è riassunta la situazione dell'andamento dello stock di debito per i comuni soggetti al patto di stabilità, quindi con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Il totale dei comuni soggetti al patto è di 57 nel 2003 e 2004 e 59 nel 2005. Nel 2002 il 23% dei Comuni aveva aumentato il proprio stock di debito rispetto al 2001; nel 2003, anno di prima applicazione del patto di stabilità regionale la percentuale scende al 18% per poi salire negli anni successivi in maniera evidente.



Nel grafico sottostante viene invece evidenziato l'andamento dell'ammontare dello stock di debito per i comuni soggetti al patto, che come si può notare è crescente.




Nel grafico sottostante viene invece evidenziato l'andamento del rapporto debito/Pil per i comuni soggetti al patto, che risulta ugualmente crescente. Si ricorda che negli anni presi a riferimento il valore del Pil è sempre stato in aumento.




Vengono posti a confronto gli andamenti dell'ammontare dello stock di debito e del rapporto debito/Pil. I due andamenti sono coerenti. Aumenta lo stock di debito ed aumenta anche il rapporto debito/Pil. L'aumento del debito non è stato compensato dall'aumento del Pil.

**Andamento stock di debito e rapporto debito/pil - Comuni soggetti al patto**




#### 4.1.4 STOCK DI DEBITO E RAPPORTO DEBITO/PIL DEI COMUNI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ.

Stock di debito comuni non soggetti al patto di stabilità




Nell'Istogramma sopra riportato si può notare che la percentuale di comuni che hanno aumentato il debito negli anni rimane piuttosto costante, va da un minimo del 37% ad un massimo del 41%. E stabile negli anni 2004 e 2005 (40%)

Andamento stock debito comuni non soggetti al patto di stabilità




L'andamento dell'ammontare dello stock di debito per i comuni non soggetti al patto risulta decrescente dal 2002 al 2004 per poi salire leggermente nel 2006. Simile è anche l'andamento del rapporto debito/pil. Ciò è desumibile anche dal grafico in cui sono poste a confronto le linee che rappresentano i due andamenti. Diminuisce lo stock di debito e si riduce anche il rapporto debito/pil.

**Andamento debito/pil comuni non soggetti al patto di stabilità**




**Andamento stock di debito e rapporto debito/pil - Comuni non soggetti al patto**




Il grafico sottostante mette a raffronto l'andamento del rapporto debito/Pil dei comuni soggetti al patto e di quelli non soggetti.

**Confronto debito/Pil comuni soggetti al patto e non soggetti**



**Ammontare stock di debito negli anni per gli enti soggetti e non soggetti al patto**



L'istogramma sopra riportato evidenzia l'incidenza dell'ammontare di stock di debito dei comuni soggetti e non soggetti sull'ammontare totale dello stock di tutti i comuni della Regione. I comuni

soggetti al patto rappresentano il 26% di tutti i comuni della Regione (57 su 219). Nel 2005 sono soggetti 59 comuni pari al 26,9%. Tali enti producono però un ammontare di stock di debito che rappresenta in media il 72,9 di tutto lo stock di debito dei comuni della Regione.


## 4.2 EQUILIBRIO ECONOMICO

Sono stata effettuate delle elaborazioni riguardanti l'equilibrio economico per tutti gli enti e per gli anni dal 2002 al 2005, distinto per classi demografiche, per comuni soggetti al patto di stabilità e non soggetti e per le province.

L'equilibrio economico è stato calcolato quale differenza tra i primi tre titoli delle entrate, ed il titolo I della spesa sommato al titolo III, categorie terza e quarta. Il dato però non comprende l'eventuale avanzo applicato in parte corrente per eventuali spese non ripetitive e le spese relative agli oneri di urbanizzazione, accertate al titolo IV della spesa, ma destinate a copertura di spese correnti.


Sono stati corretti i dati di tre comuni nell'anno 2005 e di un comune nell'anno 2003, poiché erano state inserite nel titolo III della spesa alcune poste che alteravano in maniera evidente il calcolo dell'equilibrio economico.

### 4.2.1 EQUILIBRIO ECONOMICO PER CLASSI DEMOGRAFICHE




In media il 75,5% dei comuni compresi in questa fascia demografica (che è la più numerosa con una media negli anni di 92 comuni) è in equilibrio economico.

Equilibrio economico classe 2.000-4.999



L'86,6% dei comuni compresi in questa fascia in media consegue l'equilibrio economico. La numerosità della classe è in media di 67 comuni.


Equilibrio economico classe 5.000-9.999



L'85,8% dei comuni compresi in questa fascia in media è in equilibrio economico. La numerosità della classe è in media di 37 comuni.




Equilibrio economico classe 10.000-14.999



L'81% dei comuni compresi in questa fascia in media è in equilibrio economico. La numerosità della classe è in media di 16 comuni


Equilibrio economico classe oltre 15.000




La numerosità di questa classe è rimasta costante negli anni ed è di 7 comuni. Nel 2002 solo un ente non era in equilibrio, nel 2003 tutti erano in equilibrio, ma nel 2004 e 2005 circa la metà degli enti della classe non è in equilibrio economico.

#### 4.2.2 EQUILIBRIO ECONOMICO DEI COMUNI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ.

Nel grafico sottostante viene evidenziata la situazione dell'equilibrio economico per tutti i comuni soggetti al patto, quindi con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Aumenta nel tempo il numero degli enti che non hanno conseguito l'equilibrio. Vale anche per l'equilibrio economico di cassa che vede nel 2005 un picco di enti che non hanno raggiunto l'equilibrio (31 su 59). Le percentuali del mancato equilibrio variano dall'8,5% del 2002 al 27,1% del 2005 per la competenza e dal 19,2% del 2002 al 52,5% del 2005.




Equilibrio economico di cassa comuni soggetti al patto di stabilità




Nel grafico sottostante viene considerato l'equilibrio economico di cassa conteggiando, al posto delle riscossioni del titolo II dell'entrata, gli accertamenti del titolo II dell'entrata, per valutare l'influenza delle riscossioni relative ai trasferimenti sull'equilibrio di cassa. Diminuisce il numero degli enti in equilibrio nel 2002 e 2003, aumenta nel 2004 e 2005. Tuttavia il dato non influenza sostanzialmente l'obiettivo dell'equilibrio.


Equilibrio economico di cassa (con Tit II entrata = accertamenti) comuni soggetti al patto di stabilità




Nel grafico sottostante viene rappresentato l'ammontare in euro dell'equilibrio economico degli enti soggetti al patto che risulta diminuire nel tempo.



#### 4.2.3 EQUILIBRIO ECONOMICO DEI COMUNI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ.




La numerosità dei comuni non soggetti al patto è maggiore rispetto a quelli soggetti; considerando questa classe in media il 19,3% dei comuni non consegue l'equilibrio economico di competenza. Per la cassa la media è del 20%, molto più alta rispetto agli enti soggetti al patto di stabilità.




Anche per i comuni non soggetti al patto è stato calcolato, nel grafico sottostante, l'equilibrio economico di cassa conteggiando, al posto delle riscossioni del titolo II dell'entrata, gli accertamenti del titolo II dell'entrata, per valutare l'influenza delle riscossioni relative ai trasferimenti sull'equilibrio di cassa. Anche in questo caso il dato non incide particolarmente sul raggiungimento dell'obiettivo.

equilibrio economico di cassa (Con Tit. Il entrata = accertamenti)  
dei Comuni non soggetti al patto di stabilità




#### 4.2.4 EQUILIBRIO ECONOMICO DELLE PROVINCE

Andamento equilibrio economico delle Province



### Andamento equilibrio economico di cassa delle Province



Nel 2003 la Provincia di Trieste è l'unica a non aver conseguito l'equilibrio economico di competenza e di cassa. La Provincia di Udine non consegue nel 2003 l'equilibrio di cassa a causa di un rimborso di prestito obbligazionario che ha alterato il dato del Titolo III della spesa.

## CONCLUSIONI

Lo studio qui condotto è stato redatto con la finalità di ricostruire le tappe che hanno portato all'imposizione delle regole del patto di stabilità anche per gli enti locali del nostro Stato e gli obiettivi per i quali sono state imposte.

Sono state analizzate in particolare le regole del patto di stabilità regionale e i loro effetti ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti a livello comunitario.

Sicuramente possiamo affermare che nonostante gli enti siano stati obbligati, seppur in una logica di condivisione e concertazione, a raggiungere determinati obiettivi in termini di miglioramento o mantenimento del proprio saldo finanziario e nel 2005 in termini di controllo dell'aumento della spesa corrente e in conto capitale, di fatto ciò non ha avuto particolari riflessi sulle politiche di bilancio e soprattutto sulle politiche dell'indebitamento.

Quanto sopra affermato risulta in linea con le critiche mosse al patto impostato a livello nazionale che probabilmente va rivisto alla luce di un vero apporto al contenimento della spesa pubblica che possa dare effettiva risposta agli obiettivi previsti dal trattato di Maastricht.

Tali comportamenti sono di fatto in controtendenza con la necessità di procedere nei prossimi anni al contenimento del debito da parte delle pubbliche amministrazioni, poiché sicuramente sarà forte l'impatto sulle finanze pubbliche dell'invecchiamento della popolazione. Gli oneri legati all'invecchiamento della popolazione, secondo un'analisi condotta dal Comitato di politica economica dell'Unione Europea, potrebbero entro il 2050 aumentare di circa il 5 per cento del prodotto interno lordo; di conseguenza è di fondamentale importanza riuscire a ridurre i rapporti tra debito e Pil al fine di poter sostenere tale invecchiamento senza dover ricorrere a politiche di bilanci destabilizzanti.

In un orizzonte a medio-lungo termine il successo della riforma del patto di stabilità e crescita dipenderà dall'obiettivo di fondo di promuovere politiche di bilancio sostenibili che contribuiscano in modo efficace alla crescita, alla stabilità e alla coesione dell'area dell'euro.



## BIBLIOGRAFIA

Blanchard O., Gavazzi F., *Come migliorare il patto*, novembre 2002 ([www.lavoce.info](http://www.lavoce.info))

Bordignon M.: *I nuovi vincoli del patto di stabilità interno*, ottobre 2004 ([www.lavoce.info](http://www.lavoce.info))

Bordignon M., Ambrosiano M.F.: "Quanto vale il patto di stabilità interno", ottobre 2006 ([www.lavoce.info](http://www.lavoce.info))

Bosi P, Guerra M.C., Matteuzzi M.: *Patto di stabilità e crescita e Patto di stabilità interno: lezioni dall'Europa e proposte di riforma nella prospettiva della Finanziaria per il 2004* CAPP, Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche, [www.capp.unimo.it](http://www.capp.unimo.it).

Commissione delle Comunità Europee, *Relazione economica annuale 1997*, Bruxelles, febbraio 1997, COM (97)

Fiorito R. (Università di Siena) *"Più incompleto che stupido: osservazioni e proposte sul Patto di stabilità e crescita"* ISCONA, Finanza Pubblica e Contabilità Nazionale Roma, 22 Novembre 2002

Ghigo E. "Dal federalismo legislativo al federalismo fiscale", Atti del Convegno "Dal federalismo legislativo al federalismo fiscale" Torino, 9 luglio 2004

Giarda P. Relazione introduttiva al Convegno di Aosta – 10 dicembre 2004

Lorenzini S.: *"Il governo locale e i vincoli del patto di stabilità interno"* Atti della Conferenza "Oltre il declino" Fondazione R. De Benedetti, Roma 2 febbraio 2005

Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari interni e territoriali. Direzione centrale della Finanza locale – Ufficio Consulenza e Studi Finanza locale *"Il patto di stabilità per gli enti locali nell'anno 2005. Analisi e riflessioni su alcuni dati circa il mancato rispetto"*. Approfondimento ed elaborazione a cura di Sarnataro R. e Contaldo M.

Onida F. "Il patto di stabilità? Un riferimento da mantenere", in il Corriere Sera, 20 novembre 2003

Risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam sul patto di stabilità e crescita 17/06/1997, Gazzetta Ufficiale serie C n. 236 del 02/08/1997.

Tittarelli F. : *"Il patto di stabilità e crescita: criticità e ipotesi di riforma"* in Rivista di economia aziendale, diritto e scienza delle finanze, economia politica, n. 2, 2004.

Verrilli A, Minieri S.: *"L'integrazione europea dopo Maastricht"* Ed. Giuridiche Simone 1999

SITI Web consultati

[www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)

[www.anci.it](http://www.anci.it)

[www.ancrel.it](http://www.ancrel.it)

[www.lavoce.info](http://www.lavoce.info)

[www.upi.it](http://www.upi.it)

[www.europa.eu](http://www.europa.eu)

[www.consilium.europa.eu](http://www.consilium.europa.eu)

[www.capp.unimo](http://www.capp.unimo)